



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.83.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.17.1

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5276]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5276]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 5276] **PROVINCIA DI NUORO (Progetto ed opere connesse: comuni di Perdasdefogu, Tortolì e Ulassai) – PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Aree contermini DM 10/09/2010: comuni di Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Villaputzu) - Progetto di un impianto eolico denominato "ABBILA" composto da n. 8 turbine da 6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 48 MW (limitata a 39,2 MW), da realizzarsi nei comuni di Ulassai e Perdasdefogu, in provincia di Nuoro.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Sardeolica S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e.p.c.

Alta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “Soprintendenza speciale per il PNRR”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra

indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Sardegolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2020/037 del 30 aprile 2020, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto eolico denominato "ABBILA" composto da n. 8 turbine da 5,6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 44,8 MW e relative opere connesse - Progetto di fattibilità tecnico economica**, ubicato nei territori comunali di Jerzu (NU) e di Ulassai (NU), come anche con aree contermini individuate ai sensi del DM 10/09/2010 ricadenti nei territori comunali di Ballao (SU), Escalaplano (SU), Esterzili (SU), Seui (SU) e Villaputzu (SU).

CONSIDERATO che **Sardegolica S.r.l.**, con la predetta istanza del 30 aprile 2020, ha tra l'altro precisato che: "... Il futuro parco sarà collegato in antenna a 150 kV su un nuovo stallo a 150 kV della stazione elettrica di smistamento della RTN "Ulassai", previo potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Arbatax-Lanusei" e di due opere (realizzazione di un futuro elettrodotto a 150 kV "Selargius-Goni" e rimozione delle limitazioni sulle attuali linee a 150 kV "Santu Miali-Goni" e "Santu Miali-Villasor") che, essendo inserite nel Pds Terna, non sono state inserite nell'iter autorizzativo del presente progetto. La definizione dell'unica opera di rete in carico a Sardegolica è rimandata agli esiti di un tavolo tecnico convocato da Terna il 18/02/2020; a tale riguardo, la Società si è proposta come capofila per la realizzazione

di tale opera e non appena sarà definita, progettata e validata da Terna, Sardeolica integrerà la documentazione presentata ai fini autorizzativi ...".

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 8 aerogeneratori, della potenza originaria di picco indicativa di 5,6 MW ciascuno, per un totale di 44,8 MW (come riportato nella relativa istanza di VIA del 30/04/2020), posizionate su torri di sostegno metalliche dell'altezza totale pari a 206 m, nonché l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione dei nuovi aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio e distribuzione elettrica di impianto per il collegamento elettrico delle turbine all'esistente stazione di trasformazione 20/150 kV e connessione RTN, che verrà allo scopo ampliata con una nuova sezione di trasformazione a 30/150 kV, adiacente all'esistente). La viabilità complessiva d'impianto ammonta a circa 4+400 chilometri, di cui 2.469 metri di nuova realizzazione e 1.950 metri in adeguamento a percorsi esistenti. Nell'ottica di accrescere l'integrazione dell'impianto nel sistema elettrico si è tenuto conto anche di uno spazio ulteriore per una futura sezione di accumulo energetico. I nuovi aerogeneratori in progetto saranno dislocati tra i territori di Ulassai (n. 5 WTG) e Perdasdefogu (n. 3 WTG), entro ambiti periferici o interni al perimetro dell'esistente impianto eolico costituito da 57 aerogeneratori (n. 52 WTG in comune di Ulassai e n. 5 WTG in comune di Perdasdefogu, per una potenza complessiva installata pari a 128,4 MW ed una potenza autorizzata di 126 MW, in accordo con le indicazioni impartite dal Gestore della RTN) e del Progetto BOREAS (costituito da 10 aerogeneratori dislocati tra i territori di Ulassai e Perdasdefogu per una potenza in immissione di 60,0 MW). Le quote altimetriche di posizionamento delle turbine variano da 610 a 730 metri s.l.m. Il progetto prevede anche la realizzazione di una serie di opere accessorie: piazzole, viabilità di accesso, recinzioni, cancelli, infrastrutture elettriche (sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, realizzazione di n. 2 nuove cabine di MT, ampliamento della SSE di utenza esistente); interventi di sistemazione morfologico-ambientale, interventi di mitigazione e compensazione, recupero ambientale. Con Sardeolica S.r.l. ha provveduto a depositare "ex novo e ad integrale rettifica" la documentazione a corredo dell'istanza di VIA sopra citata, precisando che l'impianto proposto è in fine composto da 8 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 48 MW (operativamente limitata a 39,2 MW come da STMG di Terna S.p.A.). Con la documentazione integrativa del maggio 2022, la Sardeolica S.r.l. ha comunicato che "*... in ragione delle mutate esigenze rispetto alla data di presentazione del progetto Abbila, ha deciso di stralciare dal progetto il prospettato sistema di accumulo elettrochimico che, pertanto, non è più parte integrante degli interventi proposti ...*" (v. documento n. AM-RTC10000, paragrafo 2.1, p. 7).

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0044827 del 15/06/2020 e a seguito di quanto comunicato da Sardeolica S.r.l. con nota prot. n. 2020/40 del 22/05/2020 (non conosciuta), ha comunicato il proprio nulla osta alla sospensione del procedimento, "*... considerato peraltro che le opere di connessione alla rete rappresentato una parte funzionale del progetto che sarà oggetto di valutazione ambientale ...*".

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0076565 del 14/07/2021 e a seguito di quanto comunicato e trasmesso da Sardeolica S.r.l. con nota prot. n. 2021/026 del 31/05/2021 (anche questa non conosciuta), ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'Avviso al Pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24836 del 19/07/2021, ha chiesto il parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i conseguenti contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, comunicando anche quanto segue:

< ... Si deve rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, a seguito della presentazione della documentazione integrativa, il progetto di cui trattasi interessa, come dichiarato dal Ministero della transizione ecologica nella suddetta nota del 14/07/2021, anche il comune di Tortolì (NU), per la parte relativa alle sole opere di collegamento alla RTN di competenza di Terna S.p.A.

Inoltre, si deve altresì rappresentare a codeste Soprintendenze ABAP di Sassari e di Cagliari, contrariamente a quanto indicato dal Ministero della transizione ecologica, nella suddetta nota del 14/07/2021, e da Sardeolica S.r.l. nell'avviso al pubblico prodotto alla stessa Autorità competente, che l'altezza indicativa degli aerogeneratori previsti in progetto (altezza, si rammenta, da considerarsi anche ai fini delle previsioni del DM 10/09/2010) non è di 125 m, ma di 206 m, in considerazione del fatto che alla predetta misura di 125 m (altezza al mozzo del rotore) deve essere

aggiunta anche quella del raggio del relativo rotore (pari a 81 m) (cfr. elaborato di progetto "Aerogeneratore tipo con segnalazioni per la navigazione aerea", n. AM-IAC10009-3 – Allegato n. 4).

Alla Soprintendenza ABAP di Cagliari si evidenzia, ancora, che il progetto di cui trattasi, benché preveda la localizzazione delle opere principali e connesse nei comuni di Perdasdefogu, Tortolì e Ulassai, in provincia di Nuoro, risulta interessare con le relative "aree contermini" definite ai sensi del DM 10/09/2010 (Allegato, punto 14.9, lett. c, e Allegato IV, paragrafo 3.1, punto b, e paragrafo 3.2, punto 3) anche i territori dei comuni di Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Villaputzu, in provincia del Sud Sardegna.

Ancora, si evidenzia alle Soprintendenze ABAP di Cagliari e di Sassari che questa Direzione generale ABAP non è a conoscenza della data in cui il Proponente afferma di aver presentato alla Regione Autonoma della Sardegna istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 per il progetto di cui trattasi (cfr. Relazione tecnico descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto eolico, paragrafo 4.1, p. 29), ai fini della determinazione dell'applicabilità al progetto di cui trattasi delle disposizioni della D.G.R. n. 40/11 del 2015 (ancora citata nel SIA-Quadro di riferimento programmatico) o della D.G.R. n. 59/90 del 2020 (citata nello stesso SIA e nella Sintesi Non Tecnica – p. 14, benché resa pubblica il 09/12/2020 e, quindi, successivamente alla determinazione del layout di progetto) di cui al DM 10/09/2010 per la definizione delle aree non idonee alla installazione di impianti FER.

...
Alla Soprintendenza ABAP di Sassari si evidenzia, ancora, che la Sardeolica s.r.l. ha dichiarato, tra l'altro, nell'elaborato "Progetto Definitivo Infrastrutture elettriche – Piano tecnico delle opere – Infrastrutture elettriche" (ver. 30/04/2021) che: "La presente relazione tecnica, facente parte integrante del progetto definitivo di ampliamento dell'esistente impianto eolico nei comuni di Ulassai e Perdasdefogu (NU) denominato 'ABBILA', descrive le caratteristiche delle infrastrutture elettriche per il collegamento dei nuovi aerogeneratori in progetto alla stazione di utenza in località Serrigeddas ai fini del successivo collegamento alla RNT, previo ampliamento funzionale della SSE esistente. L'esistente parco eolico di Ulassai è attualmente contraddistinto dalla presenza di 57 aerogeneratori ubicati tra i territori comunali di Ulassai (n. 52 WTG) e Perdasdefogu (n. 5 WTG), per una potenza complessiva installata pari a 128,4 MW ed una potenza operativa autorizzata pari a 126 MW. Il progetto prevede il potenziamento della centrale attraverso l'installazione di n. 8 turbine di ultima generazione, aventi potenza nominale indicativa di 6.0 MW ciascuna, per una potenza nominale complessiva di 48 MW, limitata a 39.2 MW in immissione, in accordo con le indicazioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna), comunicate con preventivo per la connessione del 05/01/2021 (rif. GRUPPO TERNA/P20210000640-05/01/2021 - Codice pratica 201900358). La potenza installata complessiva dell'impianto a seguito dell'ampliamento sarà pari a 176.4 MW mentre la potenza massima in immissione nella rete elettrica sarà vincolata al valore massimo di 165.2 MW, mediante l'adozione di sistemi per la limitazione della potenza al valore concesso da Terna in accordo con la nuova soluzione di connessione. I nuovi aerogeneratori previsti - 5 in territorio di Ulassai e 3 in quello di Perdasdefogu - saranno elettricamente interconnessi e raggruppati in 2 sottocampi con cavi in Media Tensione (30 kV) per il successivo collegamento diretto alla stazione di utenza, ubicata in prossimità della S.P. 13 Perdasdefogu-Jerzu, nella zona nord del parco. Detta stazione elettrica (301150 kV), opportunamente adeguata in ragione delle nuove esigenze derivanti dall'aumento della potenzialità energetica dell'impianto, convoglierà poi l'energia prodotta dagli aerogeneratori, tramite 2 nuovi trasformatori da 50163MVA, alla limitrofa stazione di rete AT (150 kV) di titolarità di Terna. Si precisa che la società Sardeolica ha avviato nel mese di Gennaio 2021 il procedimento di VIA nazionale per la realizzazione di un altro parco eolico, denominato BOREAS, consistente nell'installazione di n. 10 nuove turbine della potenza indicativa di 6 MW, riferibili al modello Vestas tipo V162, o equivalente, nel territorio di Jerzu, in un'area adiacente a quella occupata dal parco di ABBILA. I parchi eolici ABBILA e BOREAS, saranno entrambi connessi alla rete di trasmissione nazionale RTN mediante la sottostazione di utente (SSE) di proprietà di Sardeolica, attualmente al servizio dei parchi eolici esistenti di Ulassai e Maistu. Nel seguito saranno illustrati i criteri di progetto e fornite le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle nuove infrastrutture elettriche dell'impianto eolico" (v. paragrafo 1. Premessa, pp. 5-6).

Ancora, nel medesimo elaborato "Progetto Definitivo Infrastrutture elettriche – Piano tecnico delle opere – Infrastrutture elettriche" (ver. 30/04/2021) si afferma che "Le indicazioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna), comunicate con preventivo per la connessione del 05/01/2021 (rif. GRUPPO TERNAIP20210000640-05/01/2021 - Codice pratica 201900358), prevedono che il futuro Parco eolico ABBILA venga collegato in antenna a 150 kV su un nuovo stallo a 150 kV della stazione elettrica di smistamento della RTN "Ulassai". La realizzazione di quanto sopra è subordinata all'esecuzione dei seguenti interventi nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN): 1). potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Arbatax-Lanusei" e della linea RTN a 150 kV "Ulassai-Goni"; quest'ultima, come appreso da Sardeolica in occasione di un tavolo tecnico con Terna, risulta già potenziata e pertanto non necessita di adeguamenti; 2). realizzazione di un futuro elettrodotto a 150 kV "Selargius-Goni"; 3). rimozione delle limitazioni sulle attuali linee a 150 kV "Santu Miali-Goni" e "Santu MialiVillasor". Le opere di rete di cui ai punti 2) e 3) sono previste nel Piano di Sviluppo di Terna e pertanto non saranno inserite nell'iter

autorizzativo del presente progetto. Il collegamento in antenna a 150 kV alla SE RTN costituisce impianto di utenza, mentre il nuovo stallo arrivo produttore a 150 kV costituisce impianto direte per la connessione e potrà essere condiviso con altri impianti di produzione" (v. paragrafo 3.3 Opere di rete previste dalla soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione dell'impianto alla RTN, pp. 10-11) ... >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 12791 del 30/08/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la relazione paesaggistica e la Relazione archeologica redatti dal proponente, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Progetto di un impianto eolico denominato "Abbila" composto da n. 8 turbine da 5,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 44,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Ulassai e Perdasdefogu, in provincia di Nuoro" (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7424>);

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Il progetto, denominato "Abbila", prevede l'installazione di otto aerogeneratori, individuati dagli elaborati progettuali con sigle numeriche che vanno da 508 a 524 (con soluzione di continuità), a cavallo tra l'agro di Ulassai e quello di Perdasdefogu. Le cinque turbine previste nell'agro di Ulassai saranno inserite all'interno del perimetro dell'esistente impianto eolico, mentre le restanti tre ricadono nella porzione nord-occidentale dell'agro di Perdasdefogu, caratterizzato dall'installazione di alcuni WTG pertinenti all'ampliamento dell'esistente parco eolico (Maistu), come visibile anche nella documentazione progettuale dell'impianto oggetto della presente valutazione.

Il preesistente parco eolico di Ulassai-Perdasdefogu è attualmente costituito da 57 aerogeneratori, di due modelli diversi:

- 48 aerogeneratori con altezza al mozzo di 67 m e diametro del rotore di 80 metri (attualmente in corso di reblading che prevede un diametro del rotore pari a 90m);
- 9 aerogeneratori con altezza al mozzo tra i 91.5 e i 116.5 metri e un diametro del rotore di 117 metri.

Si fa presente a codesta Direzione Generale che all'interno dell'area di buffer del parco eolico in esame insisterà l'impianto previsto dal progetto Boreas, composto da 10 turbine di altezza complessiva dal suolo di 206 metri e per il quale la scrivente, nell'ambito dell'espressione del parere endoprocedimentale di competenza, ha richiesto integrazioni, come da nota prot. 4053 del 22.03.2021.

In relazione al parco eolico denominato "Abbila" ciascuna delle nuove turbine da installare, dalla potenza di picco indicativa di 5,6MW, sarà posizionata su torre di sostegno metallica dell'altezza di 125 metri, avrà il diametro del rotore di 162 metri e l'altezza complessiva di 206 metri dal suolo.

Le opere previste per l'installazione delle 8 turbine sono sinteticamente riassumibili come segue:

- Puntuali interventi di adeguamento della viabilità di accesso, mediante l'eliminazione di ostacoli o barriere e limitati spianamenti (Elaborato AM-RTC 10015);
- Realizzazione di nuovi tratti di viabilità per consentire l'accessibilità alle postazioni degli aerogeneratori (Elaborati AM-IAC10005a e AM-IAC10005b, AM-IAC10006a e AM-IAC10006b, AM-IAC10007, AM-IAC10009, AM-IAC10010a, AM-IAC10010b e AM-IAC10010c, AM-IAC10011);
- Realizzazione di piazzole di cantiere pianeggianti, della superficie di circa 2500-3000 m² ciascuna, per l'installazione degli aerogeneratori (Elaborati AM-IAC10005a e AM-IAC10005b, AM-IAC10006a e AM-IAC10006b, AM-IAC10007, AM-IAC10008a e AM-IAC10008b, AM-IAC10009a e AM-IAC 10009b, AM-IAC10012);
- Realizzazione delle fondazioni delle torri di sostegno (Elaborato AM-IAC10014);
- Realizzazione di canali di scolo, tombinamenti e regimazione delle acque superficiali (Elaborato AM-IAC10013);
- Installazione degli aerogeneratori;
- Realizzazione di eventuali recinzioni richieste dai proprietari e fruitori delle aree;
- Sistemazione morfologico-ambientale delle aree di intervento e interventi di mitigazione e compensazione (Elaborato AM-IAC10015);
- Opere di infrastrutturazione elettrica per distribuzione e trasporto di energia in cavidotto interrato;
- Ampliamento di circa 1.250 m² della stazione elettrica utente di Sardeolica (cfr. Studio di impatto ambientale – Premessa, AM-RTS10001);
- Allestimento di varie aree di cantiere.

Accanto alle lavorazioni appena descritte, la documentazione resa disponibile dal proponente nella piattaforma web dedicata del MiTE e sopra emarginata comprende anche elaborati relativi a opere di adeguamento dell'esistente elettrodotto aereo in AT nel tratto Arbatax-Tortoli, mediante l'abbattimento di alcuni sostegni esistenti e la costruzione di nuovi tralicci (Elaborato 027-20-01-R01).

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente nell'ambito del procedimento VIA di cui trattasi per l'impianto eolico "ABBILA" ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

1. Relazione archeologica (Elaborato AM-RTC10003);
2. Carta del potenziale archeologico (Elaborato AM-IAC10003-1);
3. Carta della visibilità dei suoli (Elaborato AM-IAC10003-2);
4. Carta del rischio archeologico (Elaborato AM-IAC10003-3).

La documentazione appena richiamata è stata redatta dall'archeologo incaricato dott. Matteo Tatti (in possesso dei requisiti di legge).

Per quanto concerne invece il Progetto di potenziamento linea AT 150 kv "CP-Arbatax-Lanusei" tratta dal sostegno n. 28 alla CP Arbatax, reso necessario per il collegamento tra il nuovo impianto e la RTN, la documentazione resa disponibile dal committente nell'ambito del procedimento VIA di cui trattasi per l'impianto eolico "ABBILA" è la seguente:

- 1) Relazione tecnico-descrittiva (Elaborato 027-20-01-R01);
- 2) Relazione ambientale (Elaborato 027-20-02-R01);
- 3) Relazione paesaggistica (Elaborato 027-20-02-R02);
- 4) Relazione archeologica ((Elaborato 027-20-02-R03).

La documentazione di cui al punto 4 è stata elaborata dalla dott.ssa Gloriana Pace, archeologa incaricata e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Oltre a quanto elencato sono stati esaminati dal Funzionario archeologo competente territorialmente, dott. Enrico Dirminti, anche gli inquadramenti cartografici, le planimetrie, le varie relazioni tecniche e specialistiche, la documentazione fotografica, la cartografia relativa all'assetto storico-culturale e agli stralci del vigente Piano Paesaggistico Regionale, nonché il computo metrico e il quadro economico.

Il progetto, come già illustrato nella sezione introduttiva, prevede:

- l'impianto di 8 WTG di grande taglia (altezza massima misurata al mozzo di 125 m e diametro massimo del rotore di 162 m, per un'altezza massima di 206 m) con fondazioni della profondità di 4 m circa e sistemazione con livellamenti del suolo delle relative piazzole (per una superficie di 2500-3000 m² circa ciascuna);
- l'ampliamento della già esistente sottostazione di trasformazione MT/AT di Ulassai per circa 1000 m²;
- l'impianto di cavidotti interrati di interconnessione tra le turbine (principalmente lungo la viabilità esistente, anche di penetrazione agraria, e per una lunghezza di circa 20 km);
- l'adeguamento della viabilità esistente (1950 m circa) e l'apertura di nuovi tratti di viabilità (2500 m circa), per un totale di 4450 m circa;
- l'adeguamento dell'esistente elettrodotto aereo in AT nel tratto Arbatax-Tortoli, mediante l'abbattimento di alcuni sostegni esistenti e la costruzione di nuovi tralicci.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Sulla scorta delle risultanze della Relazione di archeologia preventiva, nelle aree direttamente interessate dal progetto non sono presenti beni archeologici oggetto di specifico decreto di tutela. Allo stesso tempo si segnala che il bene denominato Nuraghe Cea Arcis, sottoposto a tutela ope legis, poiché ricadente in terreno di proprietà pubblica, e presente all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e identificato con il codice univoco BUR 2997, risulta posizionato a breve distanza da alcune turbine dell'esistente parco eolico (900 m circa a S da WTG 40, 650 m circa a S da WTG 41, 450 m circa a S da WTG 42, 450 m circa a W da WTG 43, 650 m circa a NW da WTG 44 e 950 m circa a NW da WTG 45) e da due degli aerogeneratori previsti dal nuovo impianto eolico (700 m circa a SW da WTG 508 e 1100 m circa a NE da WTG 509).

Considerando il buffer di 10.300 m (risultante dall'altezza del WTG, comprensiva di mozzo e raggio rotore e corrispondente a 206 m, moltiplicata per 50 volte), così come previsto dalle indicazioni contenute nell'Allegato 4 del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", si segnalano le aree di seguito elencate, sottoposte a specifico provvedimento di tutela emanato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della legislazione precedente (L. 1089/1939 e D.Lgs. 490/1999).

Perdasdefogu:

- Nuraghe Monte S'Orcu Tueri, tutelato con D.M. del 05.07.1963, a circa 5000 m a SW dall'aerogeneratore 516 e a circa 5100 m a SW dall'aerogeneratore 514;
- Grotta Tueri, tutelata con D.C.R. n°138 del 06.11.2014, a circa 5200 m a SW dall'aerogeneratore 514 e a circa 5000 m a SW dall'aerogeneratore 516;
- Struttura nuragica n°3 in loc. Is Clamoris, tutelata con D.C.R. n°28 del 25.06.2015, a circa 7700 m a SW dall'aerogeneratore 514 e a circa 7400 a SW dall'aerogeneratore 516.

Tertenia:

- Nuraghe Marosini, tutelato con D.M. del 14.09.1963, a circa 8100 m a E dell'aerogeneratore 524, a circa 8500 m a E dall'aerogeneratore 509 e a circa 7500 m a NE dall'aerogeneratore 508;
- Pozzo e capanna nuragica di Sa Brecca in loc. Sarrala 'e Susu, tutelati con D.C.R. n°95 dell'08.06.2012, a circa 8100 m a E dall'aerogeneratore 508, a circa 9300 m a E dall'aerogeneratore 509 e a circa 9100 m a NE dall'aerogeneratore 524;
- Area archeologica di Fusti 'e Carca, tutelata con D.D.G. ABAP n°1097 dell'11.10.2019, a circa 6700 m a SE dall'aerogeneratore 523, a circa 5200 m a SE dall'aerogeneratore 524, a circa 6100 m a SE dall'aerogeneratore 509 e a circa 6300 m a SE dall'aerogeneratore 508.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Nella c.d. "area vasta" all'interno della quale ricade il parco eolico oggetto di valutazione ricadono numerosi beni archeologici, indicati sommariamente nell'elaborato AM-IAS10008-5 (Carta dei siti di interesse storico-culturale). Si chiede pertanto di integrare l'elenco di tali beni e a tale scopo si rinvia al successivo paragrafo A.3, punto 2, lett. a).

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici

All'esito dell'esame della documentazione presentata, in base alle verifiche d'archivio e ai dati della bibliografia edita, nell'area vasta all'interno della quale si colloca il parco eolico in esame ricadono numerosi beni archeologici individuati come tali nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal vigente strumento di pianificazione paesaggistica. Gli stessi non vengono però elencati all'interno della Relazione archeologica. Si prega pertanto di provvedere in questo senso e a tale scopo si rinvia al paragrafo A.3, punto 2, lett. b).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Prima di passare ad una disamina completa della documentazione relativa al potenziale archeologico del territorio interessato dal nuovo impianto eolico, si ritiene necessario indicare i beni archeologici più prossimi al parco eolico in ampliamento e ricompresi all'interno di un raggio di circa 2 km:

- Nuraghe Cea Arcis, agro di Ulassai, inglobato all'interno dell'esistente parco eolico di Maistu, posizionato a 1100 m circa a NE dell'aerogeneratore 509 e a 700 m circa a SO dell'aerogeneratore 508;
- Nuraghe Cea Usasta, in agro di Ulassai e al confine con il comune di Perdasdefogu, a circa 1400 m a S dell'aerogeneratore 523;
- Sepoltura ipogeica di Abba Frida, in agro di Perdasdefogu, localizzata a circa 2000 m a SO dell'aerogeneratore 523, a circa 1900 m a SO dell'aerogeneratore 513 e a circa 1500 a S dell'aerogeneratore 514;
- Nuraghe Genna Pira, in agro di Tertenia, posizionato a 1800 m circa a NE dell'aerogeneratore 524, a circa 2000 m a E dell'aerogeneratore 509 e a circa 1900 m a SE dell'aerogeneratore 508;
- Insediamento pluristratificato di Is Seddas, in agro di Tertenia, posto a circa 2100 m a SE dell'aerogeneratore 508;
- Nuraghe Ante Taccu o Pranturgionis, in agro di Tertenia, a circa 1900 m a E dell'aerogeneratore 524;
- Nuraghe Taccu o de Accu, a cavallo del confine comunale tra Tertenia e Jerzu, posto a circa 2100 m a N dell'aerogeneratore 508;
- Strutture di Punta su Casteddu, in agro di Tertenia, localizzate a circa 2100 m a E dell'aerogeneratore 508.

In merito alla lettura della documentazione presentata in sede di verifica preliminare dell'interesse archeologico allegata al progetto del parco eolico, si segnala quanto appresso.

- 1) Nell'elaborato AM-RTC 10003, Relazione archeologica, per quanto si possa evincere che ad ogni piazzola di posa in opera degli aerogeneratori corrisponda una UR, tuttavia ciò non è stato esplicitato dal professionista incaricato. Non sono state inoltre allegate le schede UR e UT delle ricognizioni compiute lungo le direttrici viarie, dei cavidotti e infine presso il sito di ampliamento della stazione. Manca anche una carta relativa alle varie unità di ricognizione individuate nel corso della prospezione sul campo effettuata in sede di redazione del documento di verifica preventiva, con l'indicazione specifica del grado di rischio archeologico e di visibilità per ogni singola UR.
- 2) Nello stesso elaborato di cui al punto precedente non si trovano riferimenti in relazione al quadro dei beni archeologici che insistono sull'areale di 10,3 km di massima attenzione e sulla loro condizione in rapporto

MA

all'eventuale sussistenza di vincoli. Alla p. 36 si legge di un allegato di codifica dei beni censiti all'interno dell'area di massima attenzione, ma questo risulta assente.

- 3) Ancora, nell'elaborato sopra citato al punto 1) si evidenzia la mancata collocazione in cartografia di alcuni beni segnalati in bibliografia, poiché carenti di indicazioni puntuali di carattere topografico.
- 4) Nell'allegato AM-IAC10003-01, Carta del Potenziale Archeologico, sebbene siano indicate le evidenze monumentali comprese nel raggio di massima attenzione di 10,3 km, tuttavia lo stesso non è corredato da una legenda che ne faciliti il riconoscimento con l'indicazione dei toponimi. I monumenti non sono inoltre contrassegnati da una simbologia che ne espliciti l'arco cronologico di appartenenza.
- 5) Nell'allegato AM-IAC10003-02, Carta di visibilità al suolo non è segnalato il grado di accessibilità (accessibile / non accessibile) dei terreni oggetto di ricognizione. È da aggiungere che il grado di visibilità risulta indicato solo per le piazzole e per le vie di accesso alle stesse, ma non per le aree interessate dalle opere a rete dei cavidotti, né per l'ampliamento della stazione (cfr. allegato AM-IAE10002, Tracciato Cavidotti su CTR, dove sono indicati tutti gli interventi previsti).
- 6) Nell'allegato AM-IAC10003-03, Carta del Rischio Archeologico la valutazione del grado di rischio archeologico è riportata solo per le piazzole dove saranno posti in opera gli aerogeneratori e per i segmenti delle strade di accesso alle stesse di nuova realizzazione. Non si riscontrano invece indicazioni in merito al grado di rischio archeologico collegato allo scavo dei cavidotti e all'adeguamento della viabilità esistente che, secondo gli elaborati di progetto, prevede allargamenti di alcune delle direttrici esistenti e la realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali (cfr. elaborato AM-RTS 10003, Quadro di riferimento progettuale). Ugualmente non è stata registrata in cartografia la valutazione del grado di rischio archeologico in rapporto all'ampliamento della stazione.
- 7) Per una più compiuta analisi dell'impatto del nuovo progetto sul patrimonio archeologico presente nell'area vasta si rende necessario indicare nella Relazione archeologica gli ulteriori beni archeologici ricadenti all'interno dell'areale appena richiamato e che non sono oggetto di vincolo o previsione vincolante in base a norme vigenti di settore o a strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici. A tale scopo si rinvia al paragrafo A.3, punto 2, lett. c).
- 8) Ancora, si ravvisa una carenza nei dati d'archivio consultati per l'elaborazione della documentazione per quanto concerne gli ambiti territoriali della c.d. area vasta. Gli stessi dati, infatti, si presentano parziali e ristretti ai soli comuni di Perdasdefogu e di Ulassai.

In riferimento al progetto di potenziamento e adeguamento dell'elettrodotto aereo in AT ricadente in comune di Tortoli la scrivente segnala quanto di seguito.

- 1) Sia nell'allegato 027-20-02-R01, Relazione Ambientale sia nell'allegato 027-20-02-R02, Relazione paesaggistica si dichiara l'assenza di interferenze con evidenze di carattere archeologico, ma nell'elaborato 027-20-02-R03, Relazione archeologica si segnala come il sostegno 32 A ricada in località C. Gesualdi, "presso l'area archeologica sottoposta a vincolo di Is Murdegus" (cfr. p. 8). Tale sostegno 32 A è peraltro citato soltanto nella Relazione archeologica, senza ulteriori indicazioni circa il suo presuntivo impatto con il patrimonio archeologico che insiste nelle immediate adiacenze di questo e degli altri sostegni.
- 2) Nella Relazione archeologica (027-20-02-R03) non si trova espressa la valutazione dei gradi del rischio archeologico. Al medesimo elaborato non sono allegati le schede UR e UT, la carta della visibilità, la carta del potenziale archeologico, la carta del rischio archeologico. La documentazione risulta carente anche dei dati derivati dalla consultazione dell'archivio e dalla ricognizione effettuata sul campo. Si deve aggiungere che nel medesimo documento non è indicato alcun dato riguardo l'entità e le quote degli scavi necessari per le attività di cantiere (intese qui come finalizzate alla dismissione dei vecchi tralicci da abbattere e alla costruzione dei nuovi sostegni), né la sovrapposizione del vecchio tracciato con il nuovo e nemmeno l'interferenza di questi con il patrimonio archeologico ivi ricadente.
- 3) La stessa Relazione archeologica sopra menzionata presenta riferimenti a elaborati cartografici e altra documentazione, che tuttavia non sono allegati. La stessa presenta varie lacune e rimandi non sempre chiari, con un apparato figurativo poco leggibile e di difficile interpretazione. La sequenza nella numerazione del corredo iconografico della relazione fa presumere l'esistenza di immagini e di carte che non risultano allegati.
- 4) Le schede dei monumenti e dei siti archeologici non sono corredate dalle immagini degli stessi. Si deve infine evidenziare che il testo della Relazione, nella parte relativa ai dati della ricerca archeologica (cap. 12), risulta ampiamente ripresa pedissequamente dalla Relazione Generale del PUC di Tortoli (segnatamente il cap. 6 di quest'ultima) e da un articolo di taglio scientifico citato in bibliografia.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto finora esposto, in relazione al progetto del nuovo parco eolico, si chiede che la documentazione del SIA e del progetto, nelle relative parti, sia integrata secondo le specifiche di seguito indicate:

1. Integrazione della documentazione d'archivio mediante consultazione dell'archivio della Soprintendenza in relazione ai comuni di Jerzu e Tertenia;
2. Integrazione della Relazione archeologica con puntuale indicazione ed elencazione di tutti i beni archeologici ricadenti all'interno del buffer previsto dal Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010. Dovranno essere elencati:

- a) i beni archeologici ricadenti in proprietà pubblica e quindi tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004;
- b) i beni tutelati in base a norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici;
- c) gli ulteriori beni ricadenti all'interno della c.d. area vasta, che non sono oggetto di vincolo o previsione vincolante in base a norme vigenti di settore o a strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici, ivi comprese le eventuali segnalazioni di ulteriori beni archeologici o di scoperte fortuite presenti nell'area vasta e desumibili dall'analisi delle fonti bibliografiche, cartografiche e d'archivio.

Per i beni e le aree di cui al presente punto e i cui dati siano desunti da bibliografia (specialistica e c.d. grigia) carente in merito a un'esatta localizzazione topografica, si richiede che gli stessi siano indicati nella relativa carta con buona dose di approssimazione, al fine di evidenziare al meglio il reale stato di consistenza del patrimonio culturale, e segnatamente archeologico, ricadente nell'areale di interesse.

3. Integrazione della Relazione archeologica con documentazione più dettagliata della ricognizione effettuata sul campo, in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto, opere di regimazione delle acque superficiali), ricorrendo anche all'inserimento di:

- a) cartografia riferita all'attività di prospezione sul campo e alle singole unità di ricognizione, con l'indicazione specifica del grado di visibilità, accessibilità e rischio archeologico per ogni singola UR individuata ed eventuali segnalazioni circa la presenza di beni archeologici mobili o immobili;
- b) esaustiva documentazione fotografica in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto, opere di regimazione delle acque superficiali), da allegare in forma intelligibile e con modalità idonee ad agevolarne la consultazione.

In riferimento al progetto di potenziamento e adeguamento dell'elettrodoto aereo in AT, si chiede che la documentazione sia così integrata:

- rielaborazione della Relazione archeologica, a seguito di un'accurata ricerca bibliografica (specialistica e c.d. grigia) e d'archivio, anche mediante consultazione dell'archivio della scrivente Soprintendenza, nonché sulla scorta dei sopralluoghi diretti sul campo;
- produzione della cartografia (Carta del rischio archeologico, Carta dei vincoli, Carta della visibilità, Carta del potenziale archeologico) e delle schede di ricognizione, elaborate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e nella Circolare n. 1 del 20.01.2016 emessa dalla già DG Archeologia (attuale DG ABAP). Si avrà cura nella stesura di detti elaborati di rendere chiara ed evidente la sovrapposizione e le interferenze dell'attuale tracciato in AT e dei futuri adeguamenti con le risultanze delle attività di ricognizione sul campo e di ricerca bibliografica e d'archivio. Dalle stesse dovrà emergere in maniera inequivocabile il grado di valutazione del rischio archeologico connesso alle opere in progetto, attualmente non valutabile per mancanza di dati in merito nella documentazione presentata.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

In attesa di ricevere le integrazioni sopra emarginate il parere rimane sospeso.

Infine, si segnala che l'analisi compiuta in questa sede sul buffer di 10.300 m dell'area vasta (così come indicato nelle linee guida di cui al Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010) non tiene conto dei beni che ricadono nei territori comunali di Esterzili, Escalaplano, Seui, Villaputzu e, marginalmente, Ballao, di competenza territoriale della consorella Soprintendenza ABAP di Cagliari.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale paesaggio

L'esistente parco eolico di Ulassai e Perdasdefogu è stato oggetto di numerosi procedimenti autorizzativi.

Si riporta di seguito un breve elenco degli atti di assenso della scrivente Soprintendenza, resi all'interno degli ultimi iter che hanno portato all'attuale assetto del parco esistente. Le note qui elencate sono state trasmesse da questo Ufficio a codesta Direzione Generale con nota prot. n. 4053 del 22/03/2021.

- Nota prot. 12957 del 30 agosto 2017: richiesta di modifiche progettuali nell'ambito del procedimento di VIA regionale;

- Conferenza dei servizi sincrona del 10 aprile 2018: assenso dell'Ufficio, in accoglimento del progetto, modificato secondo le prescrizioni date con la nota prot. n. 12957 del 30 agosto 2017;
- Nota prot. n. 7659 del 21 giugno 2018: parere favorevole nell'ambito del procedimento di VIA;
- Nota prot. n. 11446 del 20 settembre 2018: conferma del parere già espresso in sede di VIA;

Si segnala infine che, con la nota prot. n. 15333 del 24/04/2019, la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio di Tutela del Paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale ha avviato il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, per il progetto di reblading di 48 aerogeneratori del preesistente parco eolico. Nell'ambito di tale procedimento è maturato il silenzio assenso da parte di questo Ufficio ed è stato quindi confermato il parere favorevole proposto dalla Regione, acquisito al protocollo della Soprintendenza con nota prot. n. 5121 del 02/05/2019.

Per l'analisi della situazione vincolistica e la valutazione degli impatti sul patrimonio paesaggistico e architettonico si è fatto principalmente riferimento, oltre agli elaborati grafici e cartografici in seguito puntualmente indicati, alle due relazioni paesaggistiche prodotte dalla società proponente: l'Elaborato AM-RTS10008 (relativo all'ampliamento del parco eolico) e l'Elaborato 027_20_02_R02 (relativo al potenziamento della linea AT 150 kV "CP Arbatax – Lanusei" per la Tratta dal sostegno n. 28 alla CP Arbatax)

Gli interventi a valenza paesaggistica, previsti dal progetto Abbila, prevedono sinteticamente, oltre all'installazione delle 8 turbine posizionate su torri di sostegno metalliche, per un'altezza totale di 206 metri (si veda l'Elaborato AM-IAC10009-3), anche le seguenti opere:

- Realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori (Elaborato AM-IAC10014);
- Realizzazione delle piazzole di servizio degli aerogeneratori, per circa 3.000-3.600 mq ciascuna in fase di cantiere, e per circa 1.000 mq ciascuna in fase di esercizio (Elaborati AM-IAC10005 - AM-IAC10009);
- Ampliamento della stazione utente di Sardeolica per ulteriori 1000 mq circa e realizzazione di un nuovo fabbricato servizi di stazione (Elaborati AM-IAE10007, AM-IAE10009, AM-IAE10010);
- Opere di infrastrutturazione elettrica (Elaborati 027_20_01_R01, 027_20_01_W02 - 027_20_01_W08);
- Adeguamento di percorsi rurali esistenti per 1950 metri circa -44% del totale- e realizzazione di nuova viabilità per 2469 metri circa -56% del totale- (si veda la Relazione paesaggistica, pag. 26, e Elaborati AM-RTC10015, AM-IAC10005 - AM-IAC10011);
- Regimazione delle acque superficiali (Elaborati AM-IAC10012 e AM-IAC10013); eventuale realizzazione di recinzioni e cancelli; interventi di sistemazione morfologico-ambientale per il contenimento di fenomeni erosivi e dissesti in corrispondenza delle piazzole e della viabilità (Elaborato AM-IAC10015, elaborato AM-IAC10009a e AM-IAC10009b per scavi e rilevati in corrispondenza delle piazzole).

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area di intervento destinata ad accogliere le turbine eoliche non è direttamente interessata da decreti di notevole interesse pubblico.

L'intervento di potenziamento della linea AT 150 kV "CP Arbatax – Lanusei" coinvolge l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 16/06/1966: "Territorio comunale di Tortoli, con esclusione dell'area industriale".

Nelle aree contermini ai sensi del DM 10/09/2010 sono incluse, almeno in parte, le seguenti due ulteriori aree di notevole interesse pubblico:

- DM 13/11/1971: "Intero territorio comunale di Bari Sardo";
- DM 27/08/1980: "Area costiera di Gairo e Cardedu".

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

Il progetto coinvolge aree tutelate ope legis, così come di seguito riportato:

- Parte delle strutture afferenti alla turbina 509 e parte della sua viabilità di collegamento (100 metri di nuova realizzazione e 500 metri di adeguamento viabilità esistente) sono progettate in area tutelata ex lege ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del Codice, interessando la fascia dei 150 metri dal Riu Lobaus Piras (cfr. elaborati AM-IAS10005 e AM-IAS10008-1 e Relazione paesaggistica pag. 67).
- Le turbine 508, 509, 518, 523 e 524 sono collocate in area tutelata ai sensi della lettera h) del medesimo articolo (usi civili di natura silvo-pastorale o agro-silvo-pastorale, con attitudine per lo sfruttamento eolico; si veda l'elaborato AM-IAS10015 e la Relazione paesaggistica di cui all'Elaborato AM-RTS10008, pag. 67).
- La Relazione paesaggistica (pag. 69) segnala che un terrapieno da realizzarsi in prossimità della stazione elettrica esistente è situato in area tutelata dall'art. 142 lett. g).
- Come già illustrato nell'Allegato A, relativo alla tutela del patrimonio archeologico, sebbene non direttamente interessate dalle opere, sono presenti nel sito d'intervento e nelle aree contermini numerose

MA

aree tutelate ai sensi della lettera m) dell'art. 142 del Codice, tra le quali si evidenzia, in particolare, il Nuraghe Cea Arcis, già situato all'interno dell'esistente parco eolico di Maistu e posizionato a 1100 m circa a NE dell'aerogeneratore 509 e a 700 m circa a SO dell'aerogeneratore 508, come riportato nell'Allegato A.

Si precisa che, come riferito anche in seguito, tutte le turbine, ad eccezione della 524, risultano posizionate in aree individuate dal PPR come Aree naturali e subnaturali o Aree seminaturali. Ove il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS verificasse su tali aree la presenza di boschi, i siti di installazione di tali aerogeneratori sarebbero da ritenersi vincolati per legge ai sensi della lettera g) del medesimo articolo di legge.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Il progetto ricade pressoché interamente all'interno dell'Ambito di paesaggio n. 24 ("Salto di Quirra") del PPR.

Le Norme tecniche di Attuazione del PPR vigenti nelle aree di progetto sono le seguenti:

- *Aree naturali e sub naturali (artt. 22, 23, 24): "Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; [...]" Ricadono, in tutto o in parte, entro tale perimetrazione, le postazioni eoliche (con relative piazzole) 513, 514, 516, 518, l'ampliamento della stazione elettrica esistente e tratti di viabilità di nuova realizzazione o in adeguamento.*
 - *Aree ad utilizzo agroforestale (artt. 28, 29 e 30): "La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico; [...]b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici; c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate." Ricadono entro tale perimetrazione la postazione eolica 524 e tratti di viabilità di nuova realizzazione o in adeguamento.*
 - *Aree seminaturali (artt. 25, 26, 27): "Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti; c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo; [...]" Ricadono entro tale perimetrazione tutte le altre postazioni eoliche, l'ampliamento della stazione elettrica esistente e tratti di viabilità di nuova realizzazione o in adeguamento.*
- Sistema delle infrastrutture (artt. 102, 103, 104): "[...] Gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se: a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali [...]"*

Per ciò che concerne le aree naturali e sub naturali, nonché le aree seminaturali, si evidenzia che nella relazione paesaggistica di cui all'Elaborato AM-RTS10008 (pag. 63) si afferma che il progetto interessa "prevalentemente ambiti con copertura vegetale diradata o assente".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nell'area di intervento e nell'area vasta del SIA è presente una moltitudine di beni paesaggistici individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA. Tali beni sono prevalentemente costituiti da aree ed immobili di interesse archeologico, come già illustrato nel precedente Allegato A.

Sono inoltre direttamente interessati dal progetto i seguenti beni paesaggistici, tutelati dal PPR ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 delle NTA:

- "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee", così come già indicato al precedente punto 1.1.b;
- "I territori coperti da foreste e da boschi", così come già indicato al precedente punto 1.1.b;
- "Le aree gravate da usi civici", così come già indicato al precedente punto 1.1.b;

Si segnalano, nelle aree contermini, i seguenti ulteriori beni paesaggistici, individuati dal PPR al medesimo art. 17, potenzialmente interessati dagli effetti del progetto sull'area vasta:

- Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92: SIC "Area del Monti Ferru di Tertenia", distante circa 5,5 km dal più prossimo aerogeneratore in progetto e SIC "Monti del Gennargentu", distante circa 14,5 km dall'aerogeneratore più vicino (cfr. Relazione paesaggistica pag. 63 e pag. 138)

A meno di 1 km a est rispetto all'area dell'impianto, a circa 2,8 km a nord-est e a meno di 5 km a nord-ovest, sono infine presenti tre aree a gestione speciale dell'Ente Foreste: rispettivamente "Tacchixeddu", "Bigionniga" e "Semida".

B.1.1.f. Nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma 1 del Codice:

Non risulta in itinere alcuna nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Non risultano dichiarazioni di interesse culturale gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto.

Nell'area vasta sono presenti i seguenti beni architettonici, dichiarati di interesse culturale:

- Ulassai, "Museo a cielo aperto di Maria Lai", composto da 10 opere d'arte sparse sul territorio comunale di Ulassai – Decreto n. 49 del 28/06/2021. Vedi allegato.
- Osini, "Fabbricato ferroviario in località Monte Palonia" – Decreto n. 96 del 23 dicembre 2015
- Osini, "Fabbricato ferroviario in via Stazione 2" – Decreto n. 97 del 23 dicembre 2015

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Dai dati a disposizione di questo Ufficio non risulta la presenza di beni architettonici tutelati ope legis nell'area interessata direttamente dal progetto.

Per quanto noto a questa Soprintendenza, tra i beni paesaggistici individuati dalla relazione paesaggistica (si veda la ricognizione ex allegato 4 D.M. 10/9/2010 alla pag. 235) entro l'"Area di massima attenzione", meglio definita al seguente punto 2.1.a., i seguenti beni di natura architettonica risultano sottoposti a tutela ope legis. Si evidenzia tuttavia la necessità di verificare puntualmente la data di realizzazione e la proprietà di ciascun bene, al fine di definirne l'effettiva condizione giuridica:

- Perdasedfogu, Chiesa di San Sebastiano
- Perdasedfogu, Chiesa di San Pietro Apostolo
- Perdasedfogu, Chiesa del Santissimo Salvatore
- Tertenia, Chiesa di Santa Teresa
- Tertenia, Chiesa della Beata Vergine Assunta
- Jerzu, Chiesa di Sant'Erasmo
- Ulassai, Chiesa di Santa Barbara (citata nella relazione paesaggistica e indicata sulla carta dei siti di interesse storico culturale Elaborato IAM-IAS10008-5, ma non inclusa nella tabella ricognitiva)

Risultano rappresentati nella carta dei siti di interesse storico culturale alcuni non meglio definiti "Fabbricati", senza specifici richiami all'allegato "Report di individuazione dei fabbricati censiti".

Tra gli immobili sottoposti a tutela ope legis risulta opportuno indicare, poiché posizionata nelle immediate adiacenze dell'elettrodotto aereo in AT ricadente in comune di Tortolì, la casa cantoniera individuata come "Recettore R1" nell'elaborato 027_20_01_R12 "Schede Recettori".

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA e alla qualità architettonica:

Una efficace descrizione del contesto paesaggistico oggetto di intervento è riportata alle pagine 114 e seguenti della relazione paesaggistica: "Il paesaggio presenta connotati molto vari e articolati, non facilmente riconducibili a unicità e omogeneità; il principale elemento di omogeneità riscontrabile è proprio la "diversità", che si esprime nelle varie componenti del paesaggio: nella sua struttura geologica e forme correlate, nelle associazioni della flora e della fauna e nelle attività delle comunità umane. Questa diversità delle componenti del paesaggio ogliastrino dà forma ad un complesso mosaico geobio-antropologico, ove si possono identificare ambienti montani e di pianura, forme erosive fluviali e marine, accumuli di sedimenti sabbiosi sulle spiagge, coste alte a falesie, morfologie carsiche, altipiani isolati a mesas, ambienti umidi, incisioni meandriche testimoni di paleo-corsi d'acqua".

Ancora, dalla pagina 147: "nel settore di intervento e nell'ambito di relazione percettiva di riferimento per il progetto proposto, gli aspetti di qualità visiva, scenica e panoramica possono ricondursi a vari elementi connotanti l'assetto paesaggistico, riferibili soprattutto all'elevato grado di naturalità che caratterizza il vasto contesto percettivo in esame, quantunque localmente limitato nelle sue potenzialità da perduranti fattori di origine antropica".

Il territorio dell'Ogliastra è, difatti, particolarmente complesso, sia da un punto di vista morfologico che da un punto di vista storico e culturale; tale complessità si riflette in una notevole ricchezza paesaggistica: l'Ogliastra è una delle regioni storiche sarde che nel tempo ha maggiormente conservato il proprio carattere naturale, a tratti perfettamente incontaminato o caratterizzato da una debole presenza umana.

In questo contesto, il parco eolico di Ulassai e Perdasdefogu, la cui presenza è ormai un dato di fatto nel paesaggio di questa regione, costituisce una "anomalia", rappresentata da una grossa infrastruttura che si interfaccia con un territorio che ha conservato in larga misura i propri connotati naturali originari.

L'impianto eolico "Abbila", così come anche "Boreas", appare visivamente come un'espansione, con l'avanzamento del fronte e l'infittimento degli elementi esistenti del parco eolico di Ulassai Maistu, espandendone l'incidenza paesaggistica oltre i margini di quello esistente, in particolare in direzione del centro abitato di Perdasdefogu, ma costituendo, in linea generale, una quinta sensibilmente più fitta e più alta di aerogeneratori, visibili a grande distanza.

Al fine di valutare l'impatto percettivo potenziale degli aerogeneratori in progetto, nella Relazione paesaggistica (pag. 158) sono individuate tre porzioni geografiche sulla base dell'interferenza visiva che le nuove turbine eoliche causano sul territorio circostante:

- Area di massima attenzione ex D.M. 09/10/2010 è la porzione di territorio nella quale gli effetti visivi saranno più avvertibili. Coincide con una distanza pari a 50 volte l'altezza massima raggiunta dall'aerogeneratore in movimento, ossia 10.3 km.
- Ambito periferico del bacino visivo ex DM 09/10/2010 è la porzione di bacino visivo compresa tra l'area di massima attenzione (10.3 km) e i 25 km, stabilito secondo criteri connessi alla fisiologia della visione
- Ambito di intervisibilità potenziale è la porzione del territorio compresa tra il 25 km e i 35 km.

La suddivisione della c.d. area vasta oggetto del SIA nelle tre fasce di cui sopra ha permesso di rilevare come il progetto interessi, così come Boreas, anche nelle porzioni di territorio ad esso più prossime, un numero estremamente elevato di elementi puntuali e areali di interesse paesaggistico.

Vista la complessità del progetto e degli aspetti paesaggistici del territorio su cui esso va ad incidere, si ritiene pertanto necessaria, al fine di completare le valutazioni di competenza della scrivente Soprintendenza, l'acquisizione di ulteriori dati grafici, cartografici e relazionali, come meglio specificati di seguito, al punto B.3.

Si evidenzia sin d'ora, tuttavia, che dalla documentazione resa consultabile da questo Ufficio, non risultano adeguatamente approfondite, nella relazione paesaggistica, le misure di mitigazione e compensazione che devono obbligatoriamente essere previste ai sensi del DPCM 12/12/2005 art. 2 e, in particolare, art. 3.2 comma 3: "Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione (7) sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati (8) e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (9) (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza)."

Posto che gli effetti su larga scala, prodotti dall'installazione di aerogeneratori di grande taglia, possono essere difficilmente mitigati, si ritiene che non possano essere considerate sufficienti le misure di compensazione proposte, che appaiono più come semplice ripristino, a seguito dei lavori, dei soli impatti fisici e ambientali arrecati ad una piccola porzione delle aree di intervento: non risulta esplicitata alcuna proposta concreta di compensazione per gli impatti visivi causati dagli aerogeneratori.

Corre anche l'obbligo di evidenziare come i recenti eventi incendiari che hanno colpito vaste zone boschive della Sardegna, farebbe ritenere necessario che il Proponente verifichi che il progetto di cui trattasi, insieme a quelli di

[Handwritten signature]

"Boreas" e "Brunco 'e Niada", entrambi in fase di valutazione VIA, possano interferire, con le loro ulteriori strutture più elevate delle esistenti, sulla efficacia degli interventi di lotta antincendio con mezzi aerei, ovvero sia necessario prevedere a causa di tali limitazioni nuovi e diversi interventi di prevenzione fisica al suolo, per il tramite dell'apertura di piste tagliafuoco, che non potrebbero che impattare a loro volta sulle qualità paesaggistiche delle aree interessate (si veda, a proposito, la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 19158 del 10/08/2021, trasmessa per le vie brevi alla Scrivente dalla DG ABAP).

Infine, in merito alle previsioni del DM 10/09/2010 per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti FER, la disamina della relativa normativa regionale (DGR n. 40/11 del 2015 o DGR n. 59/90 del 2020), rispetto alla coerenza con la soluzione progettuale proposta, non risulta possibile allo stato attuale delle conoscenze disponibili, in quanto non è nota alcuna informazione in merito all'eventuale presentazione da parte del Proponente dell'istanza di Autorizzazione Unica al competente Ufficio regionale.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

La società proponente ha già programmato un ulteriore ampliamento dell'impianto, con un progetto denominato "Boreas", consistente nell'installazione di n. 10 nuove turbine della potenza di picco indicativa di 6.0 MW ciascuna, in continuità rispetto all'esistente parco eolico di Ulassai "Maistu", estendendosi nel limitrofo territorio comunale di Jerzu. Il progetto Boreas è attualmente sottoposto a procedimento di VIA nazionale, avviato nel gennaio 2021, e per il quale questa Soprintendenza ha già trasmesso a codesta Direzione Generale, mediante la nota prot. n. 4053 del 22/03/2021, un primo parere endoprocedimentale con richiesta di integrazioni.

Si veda la figura 5.2 (pagina 22) della relazione paesaggistica di cui all'elaborato AM-RTS10008 per un sintetico quadro riassuntivo della configurazione planimetrica dell'impianto eolico a seguito della realizzazione dei progetti Abbila e Boreas.

Risulta da considerare, inoltre, che è in corso di valutazione, mediante analoga procedura di VIA, anche il "Progetto di un impianto eolico denominato 'Brunco e Niada', composto da n. 14 turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 92,5 MW e relative opere connesse". Tale progetto, pur riguardando direttamente i comuni di Ballao e Armungia (la cui competenza in materia di tutela archeologica, architettonica e paesaggistica è della Soprintendenza di Cagliari), coinvolge nel proprio bacino di intervisibilità ex DM 10/09/2010 anche i Comuni di Perdasdefogu, Jerzu, Tertenia e Ulassai, sovrapponendosi al bacino di intervisibilità degli impianti eolici di Ulassai, Maistu, Boreas e Abbila.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

Le relazioni paesaggistiche allegate all'istanza risultano complete ai sensi del DPCM 12.12.2005, fatta salva la necessità della loro integrazione sulla base di quanto richiesto con il presente parere.

B.2.2 Beni architettonici

B.2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Sulla base della documentazione messa a disposizione di questo Ufficio, parrebbe che le opere non siano in grado di incidere negativamente, in modo diretto, sui beni architettonici oggetto di tutela.

Si ritiene necessario un approfondimento riguardante i beni tutelati ope legis, con indicazione di alcuni dati ad essi correlati, come indicato al successivo punto B.3.

B.3. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, al fine di poter valutare compiutamente tutti gli aspetti di competenza ed esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito alla tutela architettonica e paesaggistica, ritiene necessario acquisire dalla società proponente la seguente documentazione integrativa:

- I. Per determinare l'applicabilità al progetto delle disposizioni della DGR 40/11 del 2015 o della DGR 59/90 del 2020, è necessario sia resa nota la data dell'eventuale presentazione, da parte del Proponente, dell'istanza di Autorizzazione Unica al competente Ufficio regionale.*
- II. Realizzazione di elaborati cartografici che permettano la comparazione dell'intervisibilità degli impianti eolici nelle seguenti possibili configurazioni:*
 - o "Opzione zero" (intervisibilità del parco allo stato attuale: "Ulassai-Maistu");*
 - o Sola realizzazione del progetto "Abbila", in aggiunta al parco eolico "Ulassai-Maistu" (configurazione già illustrata nella documentazione pubblicata);*
 - o Realizzazione del progetto di "Abbila" e di "Boreas";*
 - o Realizzazione di "Abbila", "Boreas" e "Brunco e Niada" (nei comuni di Ballao e Armungia);*
 - o Realizzazione di "Abbila" e di "Brunco e Niada".*
- III. Verifica della condizione giuridica degli immobili indicati al precedente punto B.1.2.b., con indicazione della proprietà e della data di edificazione (effettiva o desumibile in base alle caratteristiche*

A MA

architettoniche e ai documenti d'archivio), con particolare riferimento ai non meglio precisati "Fabbricati".

- IV. Aggiornamento della carta dei siti di interesse storico culturale, con una chiara individuazione dei confini dell'"area di massima attenzione" e di tutti i beni paesaggistici (comprese le aree SIC e ZPS) e dei beni culturali (dichiarati di interesse culturale o tutelati ope legis) in essa ricompresi. Si chiede altresì di distinguere nettamente tra beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e beni tutelati unicamente ai sensi della Parte III. Ove non siano tutelati anche ai sensi della Parte III, da tale elaborato cartografico dovranno essere rimosse le indicazioni relative agli immobili per i quali il procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del Codice, si sia concluso con esito negativo.
- V. Redazione di elaborati cartografici prodotti mediante la sovrapposizione delle carte dell'intervisibilità indicate al precedente Punto II con quella dei siti di interesse culturale e paesaggistico di cui al Punto IV. Successivamente, dovrà essere verificato che siano stati prodotti i fotoinserimenti per tutti i beni situati all'interno dell'area di massima attenzione, esposti alla vista di uno o più aerogeneratori di Abbila.
- VI. Realizzazione di fotoinserimenti per tutti i beni paesaggistici di natura archeologica, architettonica e storico-artistica, tutelati con specifico decreto di interesse culturale, segnalati nell'Allegato A al punto A.1.1, e nel presente Allegato A-BAP al punto B.1.2, indipendentemente dalla loro collocazione all'interno o all'esterno dell'area di massima attenzione. Tali fotoinserimenti dovranno essere realizzati inquadrando i beni culturali o porzioni riconoscibili degli stessi, con visuali in direzione delle turbine. Ove le turbine non fossero visibili o fossero scarsamente visibili, la loro esatta collocazione dovrà essere indicata con un segno grafico posto sull'orizzonte.
- VII. Realizzazione di fotoinserimenti, ove non già prodotti, per ciascun bene che dovesse risultare tutelato ope legis tra quelli indicati al punto III della presente richiesta di integrazioni. Tali fotoinserimenti dovranno essere realizzati secondo le stesse modalità descritte al precedente punto VI.
- VIII. Presentazione di un modello tridimensionale navigabile, dal quale sia leggibile il posizionamento e il dimensionamento degli aerogeneratori in progetto rispetto al parco eolico esistente, all'orografia, ai beni paesaggistici e ai beni culturali entro l'areale di massima attenzione ex DM 10/09/2010.
- IX. Al fine di completare il quadro di analisi dei vincoli e valutare pertanto l'effettiva incidenza del progetto sui beni paesaggistici, dovrà essere accertato se nel sito di intervento siano presenti aree boscate, le quali costituirebbero vincolo ex lege ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g).
- X. Indicazione precisa delle aree che dovranno essere disboscate per la realizzazione degli interventi citati a pag. 64 della Relazione paesaggistica di cui all'elaborato AM-RTS10008, e identificazione precisa delle aree in cui è previsto il reimpianto degli esemplari espianati;
- XI. Produzione di documentazione fotografica relativa allo stato attuale della stazione utente Sardeolica, con viste di insieme e di dettaglio, e relative simulazioni fotografiche dello stato di progetto, evidenziando in particolare il rapporto tra le nuove strutture e la vicina area boscata.
- XII. Chiarimento, ed eventuale integrazione della relazione paesaggistica e dei fotoinserimenti, in merito all'interferenza, segnalata al punto A.2.1 dell'Allegato A, causata dal sostegno 32 A dell'elettrodotto aereo in AT ricadente in comune di Tortoli, nei confronti dell'area archeologica di Is Murdegus".
- XIII. Studio di eventuale percorso alternativo, che eviti il passaggio dell'elettrodotto nelle immediate adiacenze della casa cantoniera indicata come Recettore R1 nell'elaborato 027_20_01_R12 "Schede Recettori".
- XIV. Rappresentazione planimetrica maggiormente dettagliata, sull'elaborato AM-RTC10015 "Report trasporti speciali", delle opere da realizzare per l'adeguamento della viabilità nei punti: Ob.18, Ob.19, Ob.20, Ob.21, Ob.22.
- XV. Studio di misure concrete di compensazione per gli impatti visivi causati dagli aerogeneratori su vasta scala.
- XVI. Il Proponente deve verificare, con le Amministrazioni e gli Enti preposti, che il progetto di cui trattasi, insieme a quelli di "Boreas", in fase di valutazione VIA, non costituisca con le loro ulteriori strutture più elevate delle esistenti, un impedimento per l'efficacia degli interventi di lotta antincendio con mezzi aerei sulle aree boscate; nel qual caso deve verificare gli impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio come generati dagli interventi alternativi da realizzarsi al suolo per la medesima lotta antincendio (per esempio, a causa della necessità di aprire piste tagliafuoco, ecc.).
- XVII. Al fine di rendere più agevole la consultazione della documentazione già prodotta e di quella integrativa, si prega di produrre un file contenente l'Elenco degli elaborati, con il codice elaborato originario e quello modificato e la descrizione del relativo contenuto.

Parere endoprocedimentale

Questo Ufficio, viste le richieste di integrazioni sopra esposte nelle sezioni A e B e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

Si allega:

Decreto Commissione Regionale Patrimonio Culturale n. 49 del 28/06/2021 (Ulassai, "Museo a cielo aperto di Maria Lai"), con relativi allegati >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 32874 del 13/09/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n. 24836 del 19/07.2021, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 26463 del 20/07/2021, con la quale si richiede il parere endoprocedimentale relativo al progetto che prevede la realizzazione di un parco eolico e relative opere connesse nei comuni di Perdasdefogu, Tortolì e Ulassai, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 8 aerogeneratori con altezza massima alla pala di 206 m, ciascuno di potenza nominale pari a 5,6 MW per una potenza complessiva di 44,8 MW. Il parco si configura come integrazione dell'esistente parco eolico nei comuni di Ulassai e Perdasdefogu (NU) di proprietà della Società Sardeolica S.r.l. L'impianto è attualmente contraddistinto dalla presenza di 57 aerogeneratori (n. 52 WTG in comune di Ulassai e n. 5 WTG in comune di Perdasdefogu), per una potenza complessiva installata pari a 128.4 MW ed una potenza autorizzata di 126 MW; l'impianto è stato già integrato nel 2019 con l'installazione di n. 9 aerogeneratori per una potenza autorizzata di 30 MW (Parco eolico MAISTU), in aggiunta ai 96 MW di potenza installata con il progetto originario (n. 48 WTG da 2 MW ciascuno), completato nel 2010.

Per ogni generatore si prevede la realizzazione di opere di fondazione di tipo diretto, con scavi aventi profondità di circa 4 metri e diametro di circa 30 metri, su cui inserire un plinto, con forma tronco-conica, con diametro massimo pari a 24,50 metri, ed altezza complessiva di metri 3.60 di cui 0.50 metri fuori terra, al centro di piazzole di servizio di circa 3200 metri quadri. Le opere accessorie previste dal progetto risultano essere le seguenti: piazzole temporanee di cantiere degli aerogeneratori; piazzole permanenti di manutenzione degli aerogeneratori; aree deposito temporanee di cantiere; ampliamento della centrale recapito dell'energia in MT; cavidotti interrati di collegamento; interventi di adeguamento della esistente viabilità di accesso al sito; realizzazione di nuova viabilità esterna e interna al parco eolico; potenziamento della linea AT 150 kV "CP Arbatax-Lanusei" tratta dal sostegno n. 28 alla CP Arbatax.

Non risulta pervenuta a questo Ufficio l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, ai fini della determinazione dell'applicabilità al progetto delle disposizioni della D.G.R. n. 40/11 del 2015 o della D.G.R. n. 59/90 del 2020 di cui al DM 10/09/2010 che il proponente dichiara di aver presentato alla Regione Autonoma della Sardegna; non risultano protocollate ulteriori note, comunicazioni o ulteriori atti relativi all'istanza da parte degli Enti coinvolti e non è stato prodotto da questo Ufficio nessun atto a essa relativo.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Escalaplano: Complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014, distante circa 7,5 km a SO del parco (generatore 516);

A1 b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

A1 c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:


Negli strumenti di pianificazione urbanistica si rinvencono i seguenti siti e aree a rischio archeologico:

- Comune di Villaputzu: nuraghe Cresia, distante circa 8,20 km a SE del parco (generatore 523), identificato nell'adeguamento del PUC al PPR di Villaputzu Tav. 26b punto 27 (9237 BP 690);

Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio i seguenti siti e aree a rischio archeologico ubicati entro i 10,3 km di distanza (buffer zone) nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

Comune di Escalaplano:

- nuraghe e villaggio Fumia, situati a circa 7,6 km a SO del parco (generatore 516);
- nuraghe Perdalonga, situato a circa 8,6 km a SO del parco (generatore 516);



Comune di Seui:

- Nuraghe Salei, situato a circa 9 km a SO del parco (generatore 516);
- Nuraghe Casteddu 'e Tressa, distante circa 9, 570 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Nuraghe S'Ollastu Entosu, distante circa 9, 250 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Nuraghe Monte Sa Colla, distante circa 9, 520 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Tombe di giganti di Orboreddu, distante circa 10 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)

Comune di Esterzili:

- Nuraghe Soperi, distante circa 10, 700 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Villaggio nuragico Funtana Manna, distante circa 10,950 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Villaggio nuragico Accili Mannu, distante circa 10, 580 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Villaggio nuragico su Erdoni, distante circa 9,450 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Nuraghe su Nuraxeddu, distante circa 10,600 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Villaggio nuragico su Scivu, distante circa 9, 630 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Tomba di giganti di Genna 'e Cussa I, distante circa 9, 540 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Tomba di giganti di Genna 'e Cussa II, distante circa 9, 510 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Tomba di giganti di Genna 'e Cussa III, distante circa 9, 480 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Villaggio nuragico Godditorxu, distante circa 9, 540 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Abitato romano e chiesa in rovina di Santa Caterina, distante circa 9, 700 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Abitato romano di Medada, distante circa 9,660 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)
- Abitato romano di su Pulixi, distante circa 10 km a nord-ovest dall'impianto (aerogeneratore 516)

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

A2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermina, soprattutto alla luce del fatto che sono in corso di istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici che andranno ad unificarsi a quelli esistenti determinando effetto cumulativo di cui non si tiene conto negli elaborati proposti.

In base alle indicazioni del D.M. 10.09.2010 all. 4, deve essere eseguita una ricognizione dei beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore e la cartografia archeologica deve riportare tutti i siti presenti all'interno della buffer zone. Negli elaborati deve essere documentata fotograficamente con simulazioni e foto inserimenti l'interferenza tra le opere in progetto e i beni individuati all'interno della buffer zone.

L'esame della documentazione evidenzia che tali indicazioni non sono state rispettate.

Si evidenzia l'incompletezza della documentazione e alle simulazioni fotografiche e ai rendering nonché per alcune simulazioni prodotte la scelta di punti di visuale non idonei a valutare l'effettiva interferenza e l'impatto sui beni. Andranno realizzate restituzioni e viste 3D per tutte le emergenze archeologiche note a questo Ufficio e ubicate all'interno della buffer zone.

A 3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Tra la documentazione da integrare, risulta importante la verifica, assente, degli impatti visivi che le opere in progetto potrebbero ingenerare sulle persistenze monumentali emergenti sul piano di campagna all'interno della buffer zone prescritta dal D.M. 10.09.2010.

La relazione archeologica allegata al progetto dovrà essere integrata con la ricerca e la verifica dei dati d'archivio e con la cartografia archeologica redatta in base alle indicazioni del D.M. 10.09.2010, che dovrà essere integrata con la ricognizione e il posizionamento dei beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore.

Andrà integrata la documentazione relativa alle simulazioni fotografiche e ai rendering, scegliendo punti di visuale idonei a valutare l'effettiva interferenza e l'impatto sui beni.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni archeologici o di rischio archeologico, si resta in attesa della documentazione integrativa per

esprimere il parere di competenza. Si specifica che questa Soprintendenza è competente solo per quanto riguarda l'estensione della buffer zone prevista dal D.M. 10.09.2010, e che il parere si dovrà ritenere complementare e integrativo rispetto a quello espresso della competente Sabap per la province di Sassari e Nuoro, nel cui territorio di competenza ricade l'area di sedime della realizzazione dell'impianto.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

In applicazione alle disposizioni del decreto interministeriale DM 10 settembre 2010 (Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), il parere di questa Soprintendenza considera il regime vincolistico che interessa l'area vasta: nello specifico l'analisi degli impatti e la valutazione delle eventuali interferenze sono state svolte sulla scorta della ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti ai sensi del D.lgs. 42/2004 rinvenibili in un raggio di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (10,3 km) come previsto nel punto 3.1 dell'allegato 4 del medesimo decreto;

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni paesaggistici

B.1.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area di intervento non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico. I perimetri delle più vicine aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 si trovano oltre l'areale considerato;

B.1.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area vasta considerata nell'areale di competenza è caratterizzata da un importante reticolo idrografico afferente al bacino del Rio Flumendosa. In territorio di Esterzili si segnala la presenza del lago Flumineddu, vincolato ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. b) (i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi); in riferimento ai corsi d'acqua tutelati per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. c) (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...) e le relative sponde o piedi d'argini per una fascia di 150 m ciascuna) si menzionano:

- il Riu Orrodoppi;
- il Riu Cerasia;
- il Riu Mannu;
- il Riu Flumineddu;
- il Riu Tentinali;
- il Riu Cuili e Ierru;
- il Riu Su Suergiu;
- il Riu Oranu Sa Triga;
- il Riu Ollastincus;

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche tutelate per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. m) si rimanda alla prima parte della presente relazione.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano paesaggistico regionale della Sardegna, approvato con decreto del Presidente della Regione del 7 settembre 2006 n. 82.

L'area oggetto di intervento ricade all'interno dell'ambito di paesaggio 24 – Salto di Quirra. Gli indirizzi della relativa scheda d'ambito riferiscono, tra le altre priorità, la necessità di "riqualificare e migliorare gli habitat vegetazionali al fine di creare un sistema interconnesso e collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia con la vegetazione dei sistemi ripariali dei corsi d'acqua. La riqualificazione è orientata al ripristino naturalistico e paesaggistico (connessione ecologica tra nodi, creazione o conservazione di corridoi o di limiti), coerentemente con le esigenze produttive e di difesa del suolo, il mantenimento della qualità delle acque, del riconoscimento dei caratteri strutturali del paesaggio".

B.1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento

artt. NTA del PPR	Beni paesaggistici
17-18	Le seguenti categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nella tabella Allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del D.Lgs.42/2004 e) Grotte e caverne;

Handwritten signature/initials

	<i>h) Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;</i>
22-24	<i>Aree naturali e subnaturali</i>
25-27	<i>Aree seminaturali</i>
28-30	<i>Aree ad utilizzazione agro-forestale</i>
47, 57-59	<i>Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale - aree del parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna</i>

B.1.2 Beni architettonici

B.1.2.a. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Non vi sono beni architettonici o complessi monumentali che ricadano nei territori di competenza all'interno dell'areale considerato.

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, c. 1

- Chiesa campestre di san Sebastiano, Esterzili;

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il territorio di competenza interessato indirettamente dall'istallazione dei nuovi generatori è costituito da aree caratterizzate da un paesaggio agrario che mantiene spiccati caratteri di stabilità e naturalità dovuti alla bassa intrusione antropica che il territorio stesso ha sperimentato negli ultimi decenni.

Relativamente alla lettura dei caratteri paesaggistici che il contesto interessato esprime, nell'analisi del programma infrastrutturale in oggetto si sono riscontrate le seguenti criticità:

- in primo luogo preme sottolineare l'intensità con cui il territorio in oggetto è stato interessato recentemente da operazioni legate alla dotazione energetica regionale relativa alla produzione da fonti rinnovabili e in particolar modo dalla risorsa eolica. La realizzazione contestuale di numerosi nuovi impianti unitamente al potenziamento di quelli in esercizio concretizza il rischio di snaturare il contesto di riferimento indirizzandolo verso uno sfruttamento esclusivo non adeguatamente bilanciato da strategie di conservazione e sviluppo finalizzate al miglioramento delle qualità paesaggistiche o alla creazione di nuovi paesaggi così come auspicato dalla Convenzione europea siglata nel 2000.*
- Fronte all'intensificazione delle nuove infrastrutture energetiche si riscontra l'insufficienza dei criteri di inserimento paesaggistico, conseguenza diretta di una scarsa lettura del contesto.*
- Le opere di mitigazione, di per sé insufficienti rispetto all'entità delle trasformazioni previste, non sono coadiuvate da opportune misure di compensazione a bilanciamento degli impatti generati;*
- Infine, desta dubbi il piano di dismissione dell'impianto che si considera carente e insufficiente se riferito all'entità degli impatti generati.*

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Sulla scorta di quanto emerso nella fase istruttoria si riscontrano le seguenti carenze documentali:

- descrizione delle soluzioni alternative e dei motivi che hanno condotto alla loro esclusione, anche con riferimento alle aree brownfield;*
- esplicitazione delle motivazioni di carattere progettuale derivate dalla lettura del contesto paesaggistico di riferimento;*
- approfondimento degli effetti cumulativi;*
- perfezionamento dello studio dello stato dei luoghi post operam (revisione e ampliamento dei punti di vista selezionati per le simulazioni fotorealistiche);*
- definizione di misure compensative a bilanciamento dei costi sostenuti dal territorio;*
- approfondimento delle misure previste nel piano di dismissione finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi;*

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Dall'analisi della documentazione trasmessa e dalla valutazione degli impatti eventuali anche sulla grande scala e delle loro possibili interrelazioni o vicendevoli ripercussioni sul breve, medio e lungo periodo, si riscontrano criticità sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto che necessitano di un approfondimento analitico e progettuale.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'esprimere forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, resta in attesa della documentazione integrativa richiesta.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@beniculturali.it); dott.ssa*

f MA

Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@beniculturali.it)

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Roberta Perria, e-mail: roberta.perria@beniculturali.it; ing. Monica Stochino, e-mail: monica.stochino@beniculturali.it >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, sentiti per le vie brevi il 13/09/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della medesima Direzione generale in merito a quanto espresso dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i suddetti pareri endoprocedimentali del 30/08/2021 e del 13/09/2021 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico*.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 30451 del 14/09/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 24836 del 19/07/2021, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 12791 del 30/08/2021 (Allegato n. 1_1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 32874 del 13/09/2021 (Allegato n. 2), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame, relativamente alle aree contermini ricadenti nel proprio territorio di competenza;

informati, per le vie brevi, il Servizio II e il Servizio III di questa Direzione generale il 13/09/2021 in merito a quanto chiesto dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i suddetti parere endoprocedimentali del 30/08/2021 e del 13/09/2021;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 30/08/2021, ha comunicato, inoltre, che la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, con Decreto n. 49 del 28/06/2021 (Allegato n. 1_2), ha dichiarato l'interesse culturale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, co. 3, lett. d), 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 42 del 2004, del "Museo a cielo aperto - costituito da: Il Lavatoio, La strada del rito, Le capre cucite, La scarpata, I libretti murati, L'arte ci prende per mano - La lavagna, Il volo del gioco dell'oca, Il muro del groviglio, Il pastorello mattiniero con capretta, La casa delle inquietudini" – di proprietà pubblica e privata -, sito nel Comune di Ulassai (NU);

considerato che l'istruttoria svolta sul progetto di cui trattasi ha fatto emergere come l'area interessata dal nuovo progetto di cui trattasi è stata ed è ancora interessata da diversi interventi di ampliamento e reblading del parco eolico esistente, che pertanto nel suo complesso sta assumendo una diversa configurazione rispetto a quella originariamente prevista e valutata (v. ampliamenti denominati MAISTU, ULASSAI, BOREAS e, quindi, quello di cui trattasi ABBILA), i cui impatti devono di conseguenza essere valutati cumulativamente al fine di avere piena contezza dell'assetto finale che il paesaggio del territorio interessato andrà ad assumere;

ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

considerato quanto già evidenziato dalla Scrivente nella nota prot. n. 24836 del 19/07/2021 in merito al fatto che "contrariamente a quanto indicato dal Ministero della transizione ecologica, nella suddetta nota del 14/07/2021 [nota della Direzione generale ABAP: prot. n. m_ante.MATTM.RU.U.76565], e da Sardeolica S.r.l. nell'avviso al pubblico prodotto alla stessa Autorità competente, ... l'altezza indicativa degli aerogeneratori previsti in progetto (altezza, si rammenta, da considerarsi anche ai fini delle previsioni del DM 10/09/2010) non è di 125 m, ma di 206 m, in considerazione del fatto che alla predetta misura di 125 m (altezza al mozzo del rotore) deve essere aggiunta anche quella del raggio del relativo rotore (pari a 81 m) (cfr. elaborato di progetto "Aerogeneratore tipo con segnalazioni per la navigazione aerea", n. AM-IAC10009-3 – Allegato n. 4)";

vista la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 19158 del 10/08/2021 (Allegato n. 3), recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Ulassai: ... [ID_VIP: 5276]", con la quale si auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime;

MA

vista la D.G.R. n. 1/23 dell'8/01/2021, recante "Riassegnazione delle funzioni amministrative in materia di usi civici all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale", la quale riporta, tra l'altro, che "... L'Assessore rappresenta che, al momento, il quadro normativo di riferimento è estremamente complesso per via di alcune sentenze della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza n. 178/2018 che ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della L.R. n. 12/1994) che hanno reso quasi completamente inapplicabile la legge regionale. Quadro che era già divenuto più complesso a seguito dell'approvazione della legge n. 168 del 2017 che ha introdotto ulteriori principi in materia di usi civici. In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che la materia degli usi civici attiene all'ordinamento civile, per cui gli atti di disposizione non possono essere disciplinati con legge regionale, mentre restano salve le previsioni della legge nazionale del 1927. Inoltre la Corte ha ribadito che qualsiasi atto di disposizione degli usi civici deve previamente formare oggetto di attività di copianificazione tra Stato - Regione. Da ciò conseguono due ordini di problemi. Il primo è che le norme della L.R. n. 12/1994 e s.m.i. che disciplinano gli istituti dell'alienazione, della permuta e del trasferimento degli usi civici sono inapplicabili, se non nella parte in cui possono essere ricondotti agli istituti tipici previsti dalla legge n. 1766 del 1927 e dal R.D. n. 332 del 1928. L'altra problematica riguarda il fatto che anche l'applicazione degli istituti di disposizione previsti dalla legge del 1927 (legittimazione delle occupazioni senza titolo, alienazione, mutamento di destinazione) è al momento di problematica se non impossibile attuazione perché non risulta procedimentalizzata la fase di copianificazione Stato - Regione ..." e, pertanto, quanto riportato dal Proponente nella Relazione paesaggistica (elaborato n. AM-RTS10008, ver. 30/04/2021, in particolare alle pp. 67, 78, 97-100, 131, 141-144) non potrà che avvenire previa la richiamata copianificazione Stato/Regione, ad oggi non avvenuta, con l'autorizzazione della medesima Regione e l'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica, visto quanto previsto dalla legge n. 168 del 2017 (art. 3, commi 6 e 8-quater);

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica già presentati con l'istanza VIA:

1. "Sottostazione RTN 150 kV - ULASSAI" e "Sottostazione Utente Sardeolica S.r.l." - "Ampliamento della SSE UTENTE" (cfr. Piano tecnico delle opere - Infrastrutture elettriche, elaborato AM-RTE10001, paragrafo 3.7, pp. 23-28): si chiede di sviluppare nell'ambito della presente procedura di VIA il progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dell'opera connessa relativa alla proposta di un nuovo "Ampliamento della SSE UTENTE", attraverso il quale sia possibile comprenderne la reale e complessiva conformazione e le relative previsioni costruttive (già raffigurata, in scala ridotta e in parte, anche nell'elaborato "Interventi di adeguamento SSE UTENTE e opere di connessione", n. AM-IAE10007), comprendendo nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed il rapporto con le strutture esistenti di Terna S.p.A., come anche l'area e le opere relative all'indicato "Sistema di accumulo", di cui al punto n. 3 del presente elenco, e del "Provvisorio deposito dei materiali eccedenti", di cui al punto n. 12 del presente elenco. Di conseguenza si produrranno fotoinserimenti della situazione post-operam comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da Terna S.p.A. al fine di valutarne gli impatti cumulativi;
2. Linea "RTN a 150 kV "ULASSAI-GONI" (cfr. Piano tecnico delle opere - Infrastrutture elettriche, elaborato AM-RTE10001, paragrafo 3.3, p. 10): si chiede di presentare il nuovo preventivo di connessione approvato da Terna S.p.A. nel quale risulti che la suddetta linea non debba essere più potenziata da parte del Proponente, come invece riportato nel preventivo di connessione del 05/01/2021 approvato da Terna S.p.A. (Codice Pratica: 201900358). In caso contrario, deve essere presentato il relativo progetto, provvedendo ad integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica già presentati con l'istanza VIA;
3. "Sistema di accumulo di energia di tipo elettrochimico e dei relativi sistemi di controllo della batteria" (cfr. Piano tecnico delle opere - Infrastrutture elettriche, elaborato AM-RTE10001, paragrafo 3.11, pp. 35-36; SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.7, Approntamento di nuovi spazi da destinare a futuro accumulo energetico, pp. 63-64, fig. 17): si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica con la descrizione dei potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio attesi dalla realizzazione del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica (da allegarsi, in quanto opera connessa, al presente progetto). Inoltre, si devono descrivere e rappresentare (anche con fotoinserimenti) le opere relative al citato Sistema di accumulo, nella sua configurazione finale attesa dal Proponente, descrivendo i relativi possibili impatti significativi e negativi derivanti dalla conseguente sua gestione, non esclusa la rimozione e sostituzione periodica dei relativi accumulatori di energia;
4. Si chiede la presentazione della documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;

5. *il SIA (cfr., tra l'altro, gli elaborati "Planimetria aree tutelate - D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 (Scala 1/25.000"; "Carta degli usi civici e individuazione distanze dalle tanche (Scala 1/10000)"; "Carta dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale (Scala 1:10.000)"; "Carta dei siti di interesse storico-culturale (Scala 1/25000)"; "Sovrapposizione degli interventi con i tematismi del P.P.R. (Scala 1/25000)"; "Carta dei beni archeologici e paesaggistici (Scala 1/35.000)") e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un elaborato cartografico unico raffigurante esclusivamente le opere previste dall'impianto eolico in esame (comprese quelle connesse e di cantiere) sulla base della CTR in scala 1:10.000 (cfr., per quanto attiene all'ampiezza territoriale considerata, l'elaborato cartografico n. AM-IAC10001), ma considerando un ambito spaziale più vasto, tanto da includere per ogni aerogeneratore quello previsto dal DM 10/09/2010 (pari ad almeno 10,3 km) e tutti i livelli di tutela previsti dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 (per tale ultima Parte anche quelli riferiti all'art. 142, co. 1, lett. h – cfr. quanto richiesto al punto n. 16 del presente elenco) e, quindi, per tale ultima parte, dal Piano paesaggistico regionale almeno per lo stesso ambito territoriale sopra indicato (v., anche, parere endoprocedimentale del 19/08/2021 della Soprintendenza ABAP di Sassari, paragrafi A.1.1, A.1.2, A.1.3. e B.1.1.a, b, d, e, B.1.2.a, b – Allegato n. 1_1; v., anche, parere endoprocedimentale del 13/09/2021 della Soprintendenza ABAP di Cagliari, paragrafi A.1 e B.1 – Allegato n. 2). Con riferimento ai beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. Assetto Storico culturale), si avrà cura di riportate in corrispondenza di ogni elemento individuato sulla CTR il relativo codice regionale del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari per la sua corretta identificazione. Con il predetto elaborato cartografico si deve verificare l'effettiva presenza di formazioni boschive di cui all'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in corrispondenza delle nuove piazzole, della viabilità (nuova ed in adeguamento) e del cavidotto MT (cfr. Relazione paesaggistica, elaborato n. AM-RTS10008, tra l'altro, pp. 69, 77-78, 93, 95; cfr. in merito, anche, "Carta della vegetazione (Scala 1:5000)", elaborato n. AM-IAS10010-1; "Carta dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale (Scala 1:10.000)", elaborato n. AM-IAS10008-1). Con riferimento a quanto riportato nella Relazione paesaggistica (elaborato n. AM-RTS10008; cfr. paragrafo 6.2.1, p. 74, ma anche paragrafo 6.6.2 Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte ed analisi di coerenza, pp. 75-85; SIA–Quadro di riferimento programmatico, paragrafo 3.2.1, in particolare p. 53) si evidenzia che le disposizioni del Piano paesaggistico regionale sono vigenti anche nell'ambito interno della Sardegna per quanto attiene ai beni paesaggistici e ai beni identitari tipizzati e individuati dal medesimo strumento generale di gestione del territorio (cfr. Norme Tecniche di Attuazione, art. 4, co. 5, in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 18, co. 4);*
6. *si chiede - avendo accertato preliminarmente presso la Regione Autonoma della Sardegna (Direzione generale per la Difesa dell'ambiente e Direzione generale dell'Industria) a quale delle disposizioni regionali debba riferirsi il progetto di cui trattasi tra la D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 e la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, considerato che l'istanza VIA del progetto di cui trattasi è stata acquisita il 07/05/2020 (con nota del 30/04/2020) dall'Autorità competente e, quindi, prima della pubblicazione della suddetta ultima D.G.R. sul sito web regionale, avvenuta il 09/12/2020 con tutti i relativi allegati, come anche non si è a conoscenza in quale data sia stata presentata alla medesima Regione l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 – di integrare il SIA (aggiornando, quindi, quanto riportato nel SIA–Quadro di riferimento programmatico) e la Relazione paesaggistica (elaborato n. AM-RTS10008), come di seguito indicato, in via alternativa a seguito dell'esito dell'accertamento di cui sopra:*
- a) *D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015: con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 5 del presente elenco, nel quale siano riportati in aggiunta tutti i buffer previsti dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di grande taglia come quello di cui trattasi. Si rappresenta che il buffer previsto dalla suddetta D.G.R. deve essere misurato a partire dal perimetro esterno dell'area o bene di riferimento e non dall'aerogeneratore in progetto, tanto per la corretta evidenziazione per ciascuno dei suddetti aerogeneratori della specifica disciplina regionale di non idoneità della relativa area;*
 - b) *D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (aggiornando l'elaborato "Localizzazione aree non idonee fonti energetiche rinnovabili – DGR n. 59-90 del 27.11.2020 (Scala 1/25000)" – n. AM-IAS10016, con i dati ed elementi richiesti con la presente nota): con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 5 del presente elenco, nel quale siano riportate, oltre alle opere del progetto di cui trattasi e quelle ad esse connesse, le aree non idonee indicate dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (Allegati C e D) della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici come quello di cui trattasi;*

7. con riferimento all'accertamento preliminare di cui al punto n. 6 del presente elenco e qualora fosse accertato che il progetto di cui trattasi è sottoposto alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015, si chiede di aggiornare il SIA e la Relazione paesaggistica alle relative previsioni;
8. si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e gli elaborati "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo – Aree di massima attenzione" e "Fotoinserimenti con visuali ravvicinate" (nn. AM-IAS10008-9a/b e AM-IAS10008-11) con le ulteriori riprese effettuate per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici (compresi quelli tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale) e i siti di interesse archeologico indicati nell'elaborato "SIA-Carta dei siti di interesse storico-culturale" (n. AM-IAS10008-5) ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010. Inoltre, tutte le fotosimulazioni già presentate e da effettuarsi come nuove devono riprodurre gli aerogeneratori con le previste segnalazioni per la sicurezza del volo aereo in fase diurna e notturna – comprese le "luci intermedie" sul sostegno della navicella (cfr. elaborati "Aerogeneratore tipo con segnalazione per la navigazione aerea", n. AM-IAC10009-3, Legenda n. 6; ma, anche, n. AM-IAC10009, paragrafo 7, Segnalazione diurna e notturna). I suddetti fotoinserimenti nella fase notturna devono essere prodotti anche rispetto a quanto già raffigurato per la fase diurna nelle figure nn. 6, 7, 8 e 9 dell'elaborato denominato "SIA-Analisi alternative progettuali", n. AM-RTS10019;
9. si chiede di produrre una descrizione fotografica delle aree interessate dalle opere in progetto per la fase di cantiere, con i relativi conseguenti fotoinserimenti nelle fasi in corso d'opera e post-operam (quest'ultima con riferimento alle relative opere di ripristino), al fine di verificare le trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione della "superficie provvisoria di stoccaggio delle pale" di circa 1000 mq (citata nell'elaborato "Progetto Definitivo Opere Civili – Descrizione dell'intervento: fasi, tempi e modalità costruttive", n. AM-RTC1000, paragrafo 4.1.4, p. 14; nella Relazione paesaggistica, paragrafo 5.1.6.1, p. 32) e della relativa viabilità (cfr. quanto richiesto anche al punto n. 18 del presente elenco, secondo periodo; v. elaborati "Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto", n. AM-IAC10011, e "Viabilità ed aree di cantiere – Inquadramento fotografico", elaborati nn. AM-IAC10006a/c);
10. "Aree di cantiere di base" (ovvero, "Area logistica di cantiere"): si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio come derivanti dalla loro realizzazione e gestione, come anche dal ripristino delle medesime aree, avendo cura di provvedere alla loro esaustiva rappresentazione, indicate nel SIA (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.11 Aree di cantiere di base, pp. 70-71) come collocate (per i "servizi generali di cantiere") indicativamente "... in prossimità dell'innesto della strada comunale Larenzu sulla S.P. 13, a breve distanza dell'edificio di controllo della Sardeolica". Quanto sopra si chiede anche in riferimento all'Area logistica di cantiere (v. l'elaborato "Progetto Definitivo Opere Civili – Descrizione dell'intervento: fasi, tempi e modalità costruttive", n. AM-RTC1000, paragrafo 5.1.2, e quanto, invece, non rappresentato nell'elaborato "Viabilità, piazzole ed aree di cantiere – Planimetria Generale", n. AM-IAC10007, ove alla voce di Legenda "Piazzola di cantiere" non corrisponde alcuna eguale rappresentazione nella stessa tavola di riferimento) e alle Aree di deposito materiali e mezzi (v. l'elaborato "Progetto Definitivo Opere Civili – Descrizione dell'intervento: fasi, tempi e modalità costruttive", n. AM-RTC1000, paragrafo 5.1.3). Di conseguenza, si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalla realizzazione della predetta "Aree di cantiere di base", rappresentando (nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica) la relativa configurazione, anche con fotoinserimenti, e il relativo necessario ripristino al termine dei lavori;
11. "Area impianto di betonaggio" (v. "Progetto Definitivo Opere Civili – Descrizione dell'intervento: fasi, tempi e modalità costruttive", n. AM-RTC10006, paragrafo 4.1.5, in particolare p. 17): si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalla realizzazione delle predette "Aree", rappresentando (nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica) le relative configurazioni, anche con fotoinserimenti, e le opere relative al necessario ripristino dei luoghi al termine dei lavori;
12. "Provvisorio deposito dei materiali eccedenti" (cfr. "Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo", elaborato n. AM-RTC10016, paragrafo 5.4, in particolare p. 73, con relativa "planimetria in Appendice" non indicata – probabilmente da individuarsi nell'allegata Planimetria B): si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio come derivanti dalla realizzazione e gestione dello stesso deposito, come anche dal ripristino della medesima area, avendo cura di provvedere alla sua preliminare localizzazione in tutti gli elaborati di progetto interessati;
13. "Piano di dismissione" (elaborato n. AM-RTC10005): si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori, definita

* MA

anche come 'inutile' (cfr. paragrafo 3. Fondazioni aerogeneratori, p. 10, ed elaborato "Schema fondazione aerogeneratore", n. AM-IAC100014); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati; si deve prevedere la totale demolizione e ripristino delle aree relative alle nuove strade interne al parco eolico (ca. 2,4 km di nuove strade – cfr. p. 11); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle nuove strade interne al parco ed il relativo ripristino integrale dei luoghi (da prevedersi fin dalla fase di messa in esercizio del parco); si devono definire le specifiche opere di rimessa in pristino delle piazzole degli aerogeneratori con le citate "componenti floristiche" (cfr. paragrafo 4.2 Rimessa in pristino piazzole, p. 12); si dovrà, di conseguenza, aggiornare il "Quadro economico complessivo degli interventi" (voce ID C.08 – elaborato n. AM-RTC10021), il "Computo Metrico Estimativo" (voce Dismissione Impianto - SpCat09, elaborato n. AM-RTC10007) e il "Computo Metrico Estimativo" (con una nuova voce Dismissione Impianto, elaborato n. AM-RTE10003) con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori e dalle nuove strade interne al parco eolico, delle piazzole come anche dello "Stallo di trasformazione MT/AT 30/150 kV" e delle relative infrastrutture elettriche di connessione dell'impianto eolico e di accumulo di cui ai punti nn. 1 e 3 del presente elenco (e, se del caso, anche al punto n. 2);

14. il SIA (cfr. "Piano di monitoraggio ambientale", elaborato n. AM-RTS10007) deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 5 del presente elenco;
15. si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi delle valutazioni effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
16. si chiede di dichiarare (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA, nella Relazione paesaggistica – v., non solo, paragrafo 6.1 -, nella Relazione Tecnica Descrittiva, pp. 12 e 15; v. elaborati "Planimetria aree tutelate – D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 (Scala 1/25000)", n. AM-IAS10005, e "Carta ... degli usi civici e individuazione distanze dalle tanche (Scala 1/10000)", n. AM-IAS10015) sulla base di quali accertamenti siano state rappresentate nel solo elaborato AM-IAS10015 le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto), si devono integrare gli elaborati sopra citati con la completa rappresentazione dei medesimi usi civici. Inoltre, devono essere fornite specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi"), come anche – a seconda di quanto stabilito con l'accertamento richiesto al punto n. 6 del presente elenco – con le disposizioni della D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 o della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020. Il SIA deve essere, quindi, integrato valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico. Con l'occasione, si chiarirà anche l'apparente contraddizione presente nelle dichiarazioni prodotte nei suddetti elaborati relativamente all'aerogeneratore n. 524, che si afferma ricadere solo parzialmente in aree soggette ad uso civico, quando invece nell'elaborato n. AM-IAS10015 risulta ricadere interamente nei fogli catastali nn. 38 e 39, evidenziati nello stesso elaborato come interamente soggetti ad usi civici nel comune di Ulassai. L'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico deve essere condotto in egual modo anche per i restanti territori comunali interessati dalle opere connesse dell'impianto eolico di cui trattasi, non escluse quelle indicate ai punti nn. 1, 3, 10, 11 e 12 del presente elenco (e, se del caso, anche al punto n. 2), fornendo, quindi, specifiche ed eguali verifiche di compatibilità delle opere ivi previste. In ogni caso e visto quanto stabilito dalla suddetta legge 20 novembre 2017, n. 168, si chiede di rappresentare le terre soggette al vincolo paesaggistico ai sensi del citato art. 3, co. 6, i cui usi civici risultano citati come trasferiti nella D.G.R. n. 35/37 del 10/07/2018, relativa all'ampliamento del Parco eolico "ULASSAI" (cfr., in particolare, la p. 3);
17. si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori e le relative piazzole (cfr. Relazione paesaggistica, elaborato n. AM-RTS10008, figura 7.8, p. 108). Il modello 3D virtuale deve consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori (sia quelli in progetto, che quelli esistenti e autorizzati) rispetto all'orografia del

MA

terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest'ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - Assetto Storico culturale) presenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;

18. la Relazione paesaggistica (cfr. paragrafo 5.1.6, Piazzole, pp. 32-47), e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (cfr., anche, gli elaborati "Piazzole di macchine – Dettaglio planimetrico, Sezioni rappresentative e inquadramento fotografico", nn. AM-IAC10009-a/b, ed elaborati nn. AM-IAC10012 e AM-IAC10015; v., inoltre, quanto indicato come previsto nell'elaborato "Schede delle interferenze ambientali", n. AM-RTS10014). Inoltre, devono essere rappresentati con adeguati fotoinserti i cospicui interventi di rimodellazione del terreno per la realizzazione della viabilità di accesso alle suddette piazzole, come prospettati con le sezioni illustrate nell'elaborato "Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto", n. AM-IAC10011 (v., anche, "Viabilità ed aree di cantiere – Inquadramento fotografico", elaborati nn. AM-IAC10006a/b);
19. il SIA e la Relazione paesaggistica (cfr. paragrafo 9.5.3, Misure di compensazione, pp. 233-243) devono essere modificati e integrati con la previsione delle aree previste per la compensazione degli impatti significativi specifici generati dall'impianto di cui trattasi sulla componente floristica-vegetazionale di cui alla "macchia alta di corbezzolo" (ca. 2500 mq);
20. "Report dei trasporti speciali" (cfr. elaborato n. AM-RTC10015; ma, anche, SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.4.1, p. 53) e "Descrizione degli interventi sulla viabilità principale di accesso al parco eolico per il trasporto degli aerogeneratori" (elaborato n. AM-RTC10017): si chiede di presentare una versione in lingua italiana dell'elaborato n. AM-RTC10015; si chiede, inoltre, di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area prescelta per il nuovo impianto eolico dal porto di Arbatax, comprendendo anche l'adeguata rappresentazione delle opere di adeguamento previste e quelle di ripristino dei relativi luoghi;
21. si chiede di integrare il SIA (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 4.3, pp. 19-22; elaborato "Analisi alternative progettuali", n. AM-RTS10019), la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica (quest'ultima, se del caso) con la ulteriore descrizione delle "principali alternative ragionevoli del progetto", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), considerando tra le suddette alternative anche diversi layout di impianto e non solo, quindi, quelle derivanti dall'impiego di diversi modelli di aerogeneratori, che consentano di contenere l'espansione dell'occupazione totale di territorio con la localizzazione dei nuovi aerogeneratori (quali i numeri 509, 513, 518 e 524) rispetto all'areale complessivo già occupato dagli aerogeneratori esistenti, avendo cura di verificare lo spostamento dell'aerogeneratore 509 il più possibile lontano dal Nuraghe Cea Arcis (BUR 2997, n. 42 dell'elaborato n. AM-IAS10008-5 – cfr. anche il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari del 30/08/2021, paragrafo A.1);
22. il SIA, l'elaborato "Carta del tremolio dell'ombra" (n. AM-IAS10014), l'elaborato "Confronto Effetti del Tremolio dell'Ombra – Alternative Progettuali" (n. AM-IAS10019-1), l'elaborato "Report di individuazione dei fabbricati censiti" (n. AM-RTS10016) devono essere integrati considerando quali recettori anche i beni e i siti culturali (architettonici e archeologici) di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Assetto Storico culturale (ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione) presenti nell'ambito distanziale utile, per lo stesso Studio, ad ognuno degli aerogeneratori previsti, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;
23. il SIA (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 7, Rischio di incidenti, pp. 77-80) deve essere integrato con la verifica e il dimensionamento spaziale dell'evento descritto come "rottura delle pale", considerando quali recettori tutti i beni culturali e paesaggistici individuati con l'elaborato chiesto al punto 5 del presente elenco (quali rientranti nell'ambito spaziale utile per l'evento di cui trattasi), proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;
24. si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale del 30/08/2021 (Allegato n. 1_1), relativamente alla Relazione archeologica:

A MA

"A.3 Richieste di documentazione integrativa

...";

Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo;

25. *si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP di Cagliari con il parere endoprocedimentale del 13/09/2021 (Allegato n. 2), relativamente alla Relazione archeologica:*

"A 3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

...";

26. *si chiede di integrare e completare il SIA, la Relazione paesaggistica e il progetto con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale del 30/08/2021 (Allegato n. 1_1) relativamente alla tutela del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 23 o, di seguito, ai punti dal n. 28 al n. 31):*

"B.3. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

...";

27. *si chiede di integrare e completare il SIA, la Relazione paesaggistica e il progetto con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP di Cagliari con il parere endoprocedimentale del 13/09/2021 (Allegato n. 2) relativamente alla tutela del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 23 o, di seguito, ai punti dal n. 28 al n. 31):*

"B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

...

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

...";

28. *tutti i chiarimenti e le integrazioni sopra richieste devono tener conto, rappresentandoli adeguatamente, gli interventi relativi ai citati progetti di ampliamento "MAISTU" e "ULASSAI" del parco eolico esistente, come anche degli interventi attuati per il "reblading" di 48 aerogeneratori del preesistente parco eolico (cfr. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari del 30/08/2021, sezione ALLEGATO B Area funzionale Patrimonio architettonico - Area funzionale Paesaggio, per il "parco eolico esistente Ulassai e Perdasdefogu"), non escluso il progetto di impianto eolico denominato BOREAS, proposto dalla medesima Sardeolica S.r.l. e attualmente in fase di valutazione VIA in sede statale (MiTE-CreSS: ID_VIP 5814);*
29. *si chiede di integrare il SIA (cfr. SIA-Quadro di riferimento ambientale) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "da altri progetti esistenti e/o approvati" (compresi, quindi, gli eventuali impianti eolici individuati dal servizio Atlaimpianti-Internet del sito web del GSE) nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2010 (10,3 km), come previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006;*
30. *si chiede di integrare il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto con la descrizione degli impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio determinati da tutti gli interventi necessari per consentire, in ogni caso, la fattibilità e l'efficacia degli interventi di lotta agli incendi boschivi (quali, ad esempio, opere di difesa passiva e fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità, delle basi delle pendici boschive e in prossimità delle torri eoliche), nonché con l'identificazione cartografica puntuale delle conseguenti opere da realizzarsi, come prospettato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021 per l'Area vasta di Ulassai (Allegato n. 3);*
31. *il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 30. In particolare, il SIA (cfr. "SIA-Quadro di riferimento ambientale", paragrafo 3) deve essere integrato descrivendo tra le citate "componenti ambientali" anche il fattore ambientale del patrimonio culturale, nella sua diversa componente costituita dai beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004. Egualmente, si devono descrivere i potenziali impatti sullo stesso fattore (v. SIA-Quadro di riferimento ambientale, paragrafo 4; cfr. punto n. 8 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), integrando/modificando l'elaborato "SIA-Quadro riassuntivo degli impatti attesi" (n. AM-RTS10005), relativamente alle diverse componenti del fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio (in merito, si osservi, per esempio, come in fase di "esercizio" non si possa condividere la valutazione per la quale si determina un impatto "null" - pari ad "impatto assente: le modifiche non influenzano in alcun modo lo stato della*

componente", secondo la legenda allegata al paragrafo "Metodologia" - anche per la componente Paesaggio in riferimento al criterio della "trasformazione ed occupazione di superfici", che risultano, al contrario, trasformate in modo esteso con la costruzione di tutte le opere previste - di progetto e connesse - per la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi).

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al proponente>.

CONSIDERATO che alla suddetta nota della Direzione generale ABAP del 14/09/2021, indirizzata per conoscenza anche al Proponente, sono stati allegati anche tutti documenti trasmessi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro con il relativo parere endoprocedimentale del 30/08/2021 sopra riportato integralmente.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 21255 del 15/09/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 15/09/2021 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, prot. n. 42679 del 31/08/2021 (come indicato nelle suddette osservazioni regionali del 15/09/2021, p. 1), che di seguito si riporta per la parte relativa alla conclusione in merito agli impatti significativi rilevati, in quanto interessato dalle opere relative alla realizzazione degli aerogeneratori proposti:

< ... Dal punto di vista urbanistico, tutti gli aerogeneratori ricadono in zona E del Piano di Fabbricazione del Comune di Ulassai ed in zona E del P.U.C. del Comune di Perdasdefogu, ad eccezione degli aerogeneratori 524-509-508, ubicati in zona soggetta a vincolo militare (non normata nello strumento urbanistico). Per quanto riguarda il Comune di Perdasdefogu, si precisa che tutte le postazioni eoliche e la viabilità di servizio ricadono in sottozona E2, di primaria importanza per l'attività agricola, mentre il cavidotto ricade parzialmente in sottozona E5, marginale per l'agricoltura.

Il Comune di Ulassai è dotato anche del "Piano di valorizzazione delle terre gravate da uso civico" (2002), con relativa zonizzazione; in esso le postazioni eoliche 508-509-518-523 e, in parte, la postazione 524, ricadono classifica C e D, entrambe definite agro-silvo-pastorali, idonee allo sfruttamento eolico.

Sotto l'aspetto paesaggistico, tutti gli aerogeneratori ricadono nell'ambito n. 24- Salto di Quirra del Piano Paesaggistico Regionale. Si esaminano di seguito le singole turbine, i vincoli esistenti sul territorio e le relative criticità.

Piazzola aerogeneratore 508 ...: è ubicata nel territorio di Ulassai, a circa 250 metri dal confine con il Comune di Tertenia, in località Bruncu Teria, ad una quota altimetrica di 667,26 metri s.l.m., corrispondente, al top, alla quota di 873,26 s.l.m. ... La turbina si trova a distanza di circa 400 metri dall'aerogeneratore esistente del parco eolico di Ulassai (n. 43) ed è sita in terreno gravato da uso civico (compresa la viabilità d'accesso), soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h del D.Lgs. 42/2004.

Piazzola aerogeneratore 509 ...: è situata in Comune di Ulassai, nel settore sud-orientale del parco eolico esistente, a quota di circa 670 metri s.l.m., corrispondente ad una quota al top di 876 metri s.l.m., in area classificata seminaturale (praterie) dal P.P.R. Una porzione della piazzola, della fondazione e tutta la viabilità di accesso, oltre una cabina di smistamento, anch'esse in area seminaturale, ricadono nella fascia di rispetto fluviale del Riu Lobaus Piras (circa 100 metri di strada di nuova realizzazione e circa 500 metri di viabilità in adeguamento a quella esistente), individuato nell'elenco delle acque pubbliche e pertanto vincolato ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, e nella fascia di rispetto fluviale del Riu Monti de Su Cerbu, classificato come bene paesaggistico nel P.P.R. e pertanto vincolato ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione ... Anche in questo caso il sito è soggetto a vincolo di uso civico, ai sensi dell'art.142, co. 1, lett. h) del D.Lgs.42/2004. (compresa la viabilità di accesso e la cabina di smistamento a nord della pala n. 509).

Piazzola aerogeneratore 518 ...: ubicata in Comune di Ulassai, in località Cuile Comida Frau, a quota di 728,97 metri s.l.m. (quota al top di 934,97 metri s.l.m.), a circa 330-340 metri a est dalle due postazioni eoliche già esistenti. Dal punto di vista ambientale l'area è inquadrata nel P.P.R. come area seminaturale (praterie) e area naturale (macchia). La viabilità di accesso, in parte nuova ed in parte da adeguare, si sviluppa verso nord, collegandosi alla S.P. 13, interessando anch'essa zone a macchia e praterie ... Anche l'aerogeneratore n. 508 è collocato in area soggetta ad uso civico (compresa la viabilità di accesso e alcuni tratti di cavidotto).

Piazzola aerogeneratore 523 ...: in Comune di Ulassai, nei pressi della località Monte Stampau, a circa 440 metri dall'aerogeneratore esistente n. 29, in direzione sud-ovest rispetto ad esso, a quota altimetrica di 611,16 metri s.l.m., corrispondente alla quota al top di 817,16 metri s.l.m. ... L'area interessata è gravata da uso civico (compresa la viabilità di accesso).

Piazzola aerogeneratore 524 ...: in Comune di Ulassai, sita in località Sipara Niedda, a circa 290 metri di distanza dall'esistente pala eolica n. 33. La quota altimetrica è di 610 metri s.l.m. (quota al top 816 m.s.l.m.) ...

A MA

L'aerogeneratore (compresa la viabilità di accesso) è collocato parzialmente in zona soggetta ad uso civico, con procedura di sgravio e sospensione in corso.

Le restanti postazioni eoliche (516-514-513) sono ubicate in Comune di Perdasdefogu.

Piazzola aerogeneratore 516 ...: è posta in località Su Tressera, a quota di 640 metri s.l.m. (846 metri di altezza al top), in un'area classificata naturale e subnaturale (macchia) nel P.P.R., vincolata ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 42/04 ...

Piazzola aerogeneratore 514 ...: è ubicata in località S'Orrolesu, a quota di circa 631 metri s.l.m. (quota al top 837 m. s.l.m.), in un'area seminaturale (praterie), mentre la viabilità di accesso, tutta di nuova realizzazione, attraversa in parte una zona macchia, vincolata, come detto in precedenza, ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 42/04 ...

Piazzola aerogeneratore 513 ...: è sita in località Corona Sa Murta, a quota altimetrica di 652 metri s.l.m.(quota al top 858 m. s.l.m.), in area seminaturale (praterie) e, parzialmente, in area naturale e subnaturale (macchia e bosco), che viene attraversata dalla viabilità di accesso ...

La viabilità complessiva d'impianto ammonta a circa 4,4 chilometri, di cui 2.469 metri di nuova realizzazione, 1.950 metri in adeguamento a percorsi esistenti ...

Approntamento di nuovi spazi da destinare a futuro accumulo energetico.

A monte della Sottostazione Elettrica esistente, sul lato a nord della strada comunale Larenzu, è prevista la realizzazione di un terrapieno della superficie di circa 1.250 metri quadrati da destinare ad una sezione per l'accumulo di energia elettrochimica e dei relativi sistemi di controllo della batteria. Pur essendo esterno all'ambito di paesaggio costiero n. 24, il sito occupa una zona classificata naturale e subnaturale (bosco) nel P.P.R., per cui è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. g) del D.Lgs. 42/04; ricade inoltre, seppure marginalmente, all'interno della fascia di rispetto fluviale del Riu Sorrosa, censito nel P.P.R. e vincolato ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. ...

Si evidenzia infine che, nel P.P.R., le postazioni eoliche 509-518-524 ricadono fra le aree interessate da impianti eolici.

Per l'esame dell'impatto visivo sono state distinte tre aree:

1. area di massima attenzione del bacino visivo, compresa entro il raggio di 10,3 km da ciascun aerogeneratore;
2. area periferica del bacino visivo, compresa tra i 10,3 ed i 25 km dagli aerogeneratori;
3. area di intervisibilità potenziale, compresa tra 25- 35 km. dagli aerogeneratori.

1. Area di massima attenzione.

Dall'esame dell'Indice di Intensità Percettiva Potenziale risulta che le aree di massimo impatto potenziale (indice molto alto) sono strettamente limitate al contesto geografico di installazione dei nuovi generatori ...

Per quanto riguarda i principali centri abitati, ricadono nell'area di massima attenzione Tertenia Perdasdefogu. Il Primo è esposto alla visione massima di 3 aerogeneratori, per una porzione pari al 64% dell'estensione, essendo il paese schermato dai rilievi del Monte Codi, del Monte Teddaccu e della cresta Is Seddas; il secondo, essendo situato sulla sommità di un rilievo collinare, non è efficacemente schermato dai nuovi aerogeneratori in progetto e risulta esposto alla visione dell'impianto per l'84% della sua estensione, con particolare riferimento alla periferia nord-ovest del paese, in prossimità dell'accesso della S.P. 13, proveniente da Ulassai-Jerzu.

I centri abitati di Jerzu ed Ulassai sono completamente esterni al bacino visivo e sono schermati dal Tacco del Monte Tisiddu (m. 957).

Fra i beni paesaggistici interni all'area di massima attenzione, il più vicino all'impianto in progetto è il Nuraghe Cea Arcis, sito circa 800 metri a sud-ovest rispetto all'aerogeneratore 508; tale nuraghe è però già inserito all'interno del parco eolico esistente, essendo situato circa 180 metri a sud-est del più vicino aerogeneratore in esercizio. Complessivamente si può dire che solo il 20% dei nuraghi censiti si trova nell'area di massima attenzione, mentre il restante 80% è situato nell'ambito periferico del bacino visivo. Risultano inserite nell'area di massima attenzione anche le Domus de Janas del sito di Bau e Carrus, in agro di Tertenia, situate ad una distanza minima di circa 3,4 km. dai nuovi aerogeneratori, ma più vicine (2,5 km. di distanza) rispetto alle turbine esistenti; alcune chiese: Chiesa di S. Teresa a Tertenia, Chiesa di S. Pietro Apostolo e S. Sebastiano a Perdasdefogu, la chiesa campestre del Santissimo Salvatore, distante circa 3,8 km. dalle nuove turbine, da cui si ha una visibilità parziale di circa metà delle turbine in progetto.

Sostanzialmente, le criticità presenti in progetto sono relative alle postazioni eoliche ubicate nel Comune di Perdasdefogu (n. 513-514-516), per le quali si ritiene opportuno ridurre la dimensione degli aerogeneratori, in modo che le loro caratteristiche siano omogenee a quelle già installate sul territorio (125, 126,127,128,130), evitando di aumentare l'impatto visivo sul centro abitato di Perdasdefogu ...

Tenendo però presente degli impianti eolici esistenti sul territorio si può affermare una sostanziale invarianza

MA

geografica del bacino visivo, ante e post la realizzazione di Abbila, dal momento che esso si estende in minima parte a territori che non sono già interessati dalla visione di aerogeneratori. Infatti la collocazione prescelta per i nuovi aerogeneratori è prevista in posizione interna rispetto ai crinali che delimitano a ovest la valle del Rio Quirra e, dunque, in ambiti efficacemente occultati sotto il profilo visivo dal sistema orografico. Tale sistema consente la visione completa dell'impianto solo dalla sommità di alcuni rilievi, escludendo completamente dal fenomeno visivo i fondovalle, ad eccezione di alcuni brevi tratti della S.S. 125 in prossimità di Tertenia (sita nell'area di massima attenzione) e di Barisardo (sito nell'area periferica del bacino visivo), oltre che l'abitato di Arbatax, posto a circa 26 km. dall'impianto (oltre il bacino visivo) ... >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0013534 del 04/02/2022, ha chiesto a Sardeolica S.r.l. di presentare le integrazioni chieste dalla Direzione generale ABAP con la nota del 14/09/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Sardeolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2022/013 del 07/02/2022, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica una proroga del termine per presentare la documentazione integrativa chiesta dal medesimo Ministero con la nota del 04/02/2022 sopra citata, pari a 120 giorni.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0027314 del 04/03/2022, ha accordato a Sardeolica S.r.l. la proroga di 120 giorni chiesta con la suddetta nota del 07/02/2022, stabilendo quale nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa il 04/07/2022.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 18576 del 18/05/2022 e dopo aver formulato eguale richiesta per le vie brevi il 10/05/2022 a cura del relativo Responsabile del procedimento, ha comunicato e chiesto quanto segue al Ministero della transizione ecologica:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 30451 del 14/09/2021, come anche alla conseguente comunicazione di codesta Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0013534 del 04/02/2022, si deve evidenziare che Sardeolica S.r.l., con nota prot. n. 2022/013 del 07/02/2022, ha chiesto la sospensione del procedimento per 120 giorni al fine di corrispondere alla richiesta di integrazioni dell'autorità competente di cui alla suddetta nota del 04/02/2022.

La predetta sospensione è stata concessa da codesto Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali con la nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0027314 del 04/03/2022 (determinando la nuova scadenza per la consegna della documentazione integrativa al 04/07/2022).

Per quanto sopra, allo stato attuale il procedimento di VIA deve considerarsi sospeso a tutti gli effetti.

Tuttavia, codesto Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali, nella sezione del Portale VA dedicata al progetto di cui trattasi, riporta nella sezione "Stato procedura" che il "Parere CTVIA [è stato] emesso, [e si è] in attesa parere MiBACT":

Valutazione Impatto Ambientale	
Codice procedura (ID_VIP/ID_MAFIM):	5276
Oggetto:	Progetto di un impianto eolico denominato "Abbila" composto da n. 8 turbine da 5,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 44,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Ulassai e Perdasdefogu, in provincia di Nuoro.
Data presentazione istanza:	07/05/2020
Data avvio consultazione pubblica:	16/07/2021
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:	14/09/2021
Data richiesta Integrazioni:	04/02/2022
Responsabile del procedimento:	Carmela Bilanzone - tel. 0667225074 - cress-5@mite.gov.it
Stato procedura:	Parere CTVIA emesso, in attesa parere MiBACT

Per quanto sopra e facendo seguito a quanto comunicato per le vie brevi dal Responsabile del procedimento di questo Servizio V con email del 10/05/2022, al fine di fornire al pubblico un'adeguata e corretta informazione in merito allo stato del procedimento di VIA di cui trattasi, si chiede a codesto Ministero della transizione ecologica di aggiornare l'indicazione riportata sullo "Stato della procedura", indicandovi che la stessa risulta "sospesa su istanza del Proponente".

Con l'occasione e visto l'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (il quale prevede che "7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono

MA

tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale"), si chiede a codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di rendere pubblico il parere reso in merito dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella sezione del Portale VA dedicata al presente procedimento di VIA.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che **Sardeallica S.r.l.**, con nota prot. n. 2022/042 del 20/05/2022, ha presentato la documentazione integrativa chiesta dal Ministero della transizione ecologica con la nota del 04/02/2022.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0068722 del 01/06/2022, ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare le indicazioni riportate nel portale VA, come anche a trasmettere il parere n. 207 del 14/03/2022 reso dalla Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS, dichiarando di rimanere in attesa delle valutazioni di competenza.

VISTO il parere della n. 207 del 14/03/2022 reso dalla Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS, nel quale nessun cenno è fatto alla intervenuta richiesta di documentazione integrativa formulata, nei termini procedurali previsti, dalla Direzione generale ABAP il 14/09/2021.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21117 del 06/06/2021, ha comunicato e chiesto quanto segue al Ministero della transizione ecologica:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota, in ultimo, di questa Direzione generale ABAP prot. n. 18576 del 18/05/2022, si prende atto di quanto comunicato da codesto Ministero della transizione ecologica con la nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0068722 del 01/06/2022 (Allegato n. 1), dovendo comunque evidenziare che nel parere n. 207 del 14/03/2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non viene presa in alcuna considerazione la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa formulata a codesta autorità competente da questa medesima Direzione generale con la nota prot. n. 30451 del 14/09/2021 (trasmessa, nei termini procedurali previsti, per conoscenza anche alla stessa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS).

Per quanto sopra e considerato che successivamente alla comunicazione del 18/05/2022 sopra citata la Sardeallica S.r.l., con nota prot. n. 2022/042 del 20/05/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria per il riscontro della richiesta di codesta autorità competente prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0013534 del 04/02/2022 (relativa a quanto chiesto da questo Ministero con la nota prot. n. 30451 del 14/09/2021), si deve chiedere che la predetta documentazione integrativa sia resa pubblica sul Portale VA di codesto Ministero della transizione ecologica ai fini del prosieguo dell'istruttoria di competenza.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 236002 del 22/06/2022, ha nuovamente comunicato e chiesto quanto segue al Ministero della transizione ecologica:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota, in ultimo, di questa Direzione generale ABAP prot. n. 21117 del 06/06/2022 (Allegato n. 1), si deve nuovamente chiedere a codesta autorità competente di rendere pubblica sul proprio Portale VA la documentazione integrativa trasmessa da Sardeallica con la nota prot. n. 2022/042 del 20/05/2022, al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria di competenza di questo Ministero della cultura.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica** non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa presentata da Sardeallica S.r.l. con la nota del 20/05/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24815 del 01/07/2022, ha comunque chiesto, vista la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con la nota del 20/05/2022, il parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i conseguenti contributi istruttori definitivi dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, comunicando anche quanto segue:

< ... Sardeallica S.r.l., con la medesima nota del 20/05/2022, ha comunicato che le integrazioni trasmesse tengono conto anche delle osservazioni prodotte dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Difesa dell'ambiente con nota prot. n. 21255 del 15/06/2022 (acquisite al prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0098907 del MiTE).

Con la predetta documentazione integrativa, Sardeallica S.r.l. ha trasmesso anche l'elaborato denominato "Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" (n. AM-IAS10008-12-a), in formato .kmz, non reso pubblico dal Ministero della transizione ecologica sul Portale VA e, pertanto, trasmesso in allegato alla presente nota (Allegato n. 2).

Sardealica S.r.l. ha inoltre chiarito che dal progetto di cui trattasi è stato stralciato il "sistema di accumulo elettrochimico" (v. documento denominato "Nota di presentazione della documentazione integrativa per il progetto ABBILA" – n. AM-RTYC-10000, paragrafo 2.1, p. 7).

Inoltre, la Sardealica S.r.l. ha precisato che, a seguito di interlocuzioni intervenute con Terna S.p.A., il potenziamento della linea elettrica RTN a 150 kV "Ulassai – Goni" non è più necessario (v. documento n. AM-RTYC-10000, paragrafo 2.2, p. 7).

Ancora, Sardealica S.r.l. dichiara che per la connessione alla RTN dell'impianto industriale di cui trattasi si procederà, in accordo con Terna S.p.A., alla sola riattivazione della esistente linea elettrica a 150 KV "Flumendosa DD – Arbatax" (provvedendo alla sostituzione del solo conduttore esistente e completando la sua estensione al breve tratto ancora mancante). Di conseguenza si potrà procedere alla demolizione della linea elettrica in semplice terna a 150 kV "CP Arbatax – Lanusei" tra i sostegni dal n. ex 29 al n. 35 (v. documento n. AM-RTYC-10000, paragrafo 2.24, pp. 41-42).

In merito alla demolizione della linea elettrica in semplice terna a 150 kV "CP Arbatax – Lanusei" tra i sostegni dal n. ex 29 al n. 35, non si ritrovano documenti ed elaborati progettuali che ne descrivano i potenziali impatti sul patrimonio culturale archeologico, come derivanti dalle relative opere di demolizione dei sostegni esistenti.

...

Inoltre, considerate le riforme legislative nel frattempo intervenute dalla presentazione dell'istanza VIA, si deve rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari la necessità, se del caso, che nell'ambito del presente procedimento di VIA, codesto Ufficio periferico verifichi e dichiari altresì, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il quale prevede che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica") la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per quanto attiene alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 (recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)").

Di conseguenza, codesta Soprintendenza ABAP di Sassari deve predisporre, sempre se del caso, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame ... >.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MiTE_RU.U.0082755 del 04/07/2022, ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa e del relativo nuovo avviso al pubblico presentata da Sardealica S.r.l. con la nota del 20/05/2022 sopra citata, determinando in merito l'avvio di una nuova consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che **Sardealica S.r.l.**, con nota prot. n. 2022-066 del 05/07/2022, ha inteso precisare al Ministero della transizione ecologica la presenza di alcuni "refusi" nella relativa comunicazione del 04/07/2022, in particolare e tra l'altro con riferimento al fatto che "... con nota prot. 2021/026 del 31.05.2021, acquisita al prot. n. 60764/MATTM del 07.06.2021, la scrivente ha provveduto a depositare, ex novo e ad integrale rettifica, la documentazione a corredo dell'istanza di cui sopra allegando il nuovo avviso al pubblico che riportiamo per pronto riferimento in allegato in cui si evince che l'impianto è composto da 8 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 48 MW. Pertanto vi segnaliamo che il progetto, a differenza di quanto riportato nell'avviso al pubblico da voi allegato nel protocollo in oggetto, è composto da 8 turbine da 6 MW ciascuna per una potenza complessiva di 48 MW e rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2, denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" ...".

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 10135 del 27/07/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riscontro alla richiesta in oggetto, richiamata la nota prot. n. 24836 del 19/07/2021 della Direzione Generale ABAP, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 10880 del 20/07/2021; vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito internet del MiTE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7424/10735>; richiamato il precedente parere endoprocedimentale di questo Ufficio prot. n. 12791 del 30/08/2021, con il quale sono stati già delineati in parte i profili di tutela e i vincoli riguardanti il patrimonio culturale gravanti nelle aree interessate (che con il presente ulteriore parere endoprocedimentale si

devono intendere integralmente confermati), questa Soprintendenza comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Alla luce dell'esame della documentazione integrativa presentata dal proponente (Elaborato AM-RTC10003-a "Relazione archeologica – appendice integrativa", Elaborato AM-IAC10003-1_rev_1 "Carta dei beni archeologici e paesaggistici") si ravvisa che, in relazione alla situazione vincolistica nell'areale interessato dalle nuove opere, la stessa è stata elaborata secondo le richieste di questa Soprintendenza di cui al parere endoprocedimentale prot. n. 12791 richiamato in premessa, con le osservazioni di seguito indicate.

Per quanto riguarda i beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs 42/2004 si rimanda a quanto già espresso nella nota prot. 12791 testé emarginata.

In riferimento ai beni tutelati ope legis, posto quanto già richiamato nel parere endoprocedimentale di questo Ufficio in relazione al nuraghe Cea Arcis, si deve segnalare che anche alla luce degli elaborati integrativi inviati non è stato possibile verificare la presenza degli stessi all'interno dell'areale interessato dalle opere.

La documentazione integrativa messa a disposizione del proponente ha permesso di ravvisare la presenza di numerosi beni archeologici, individuati all'interno del Repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici e Identitari della Regione Autonoma della Sardegna o, in alternativa, in altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici.

In particolare, dall'esame congiunto degli elaborati AM-RTC10000 ("Nota di presentazione della documentazione integrativa per il progetto Abbila"), AM-RTC10003-a ("Relazione archeologica – appendice integrativa") e AM-IAC10003-1_rev_1 ("Carta dei beni archeologici e paesaggistici") è stata constatata la presenza di 252 beni culturali (ivi inclusi anche beni di natura archeologica) nell'area vasta interessata dalle opere in progetto, di cui 234 entro i confini territoriali di competenza dello scrivente Ufficio e 18 ricadenti nei comuni di competenza della consorella Soprintendenza ABAP di Cagliari. I suddetti beni sono elencati nell'Elaborato AMRTC10003-a alle pp. 83-100.

2. OSSERVAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

Si rappresenta a codesta Soprintendenza speciale che la documentazione integrativa resa disponibile dal proponente in riferimento al patrimonio archeologico risponde in parte a quanto richiesto con parere endoprocedimentale della scrivente prot. n. 12791 richiamata in premessa.

In relazione alla documentazione integrativa in argomento e in riferimento al patrimonio archeologico si devono indicare alcune osservazioni di seguito riportate.

I dati relativi ai beni archeologici esposti nel paragrafo precedente devono essere integrati con ulteriori elementi noti dalla bibliografia specialistica e dalla cosiddetta letteratura grigia, tenendo conto dei vari limiti imposti dalla sua natura.

Nel territorio comunale di Perdasdefogu:

- Insediamento di età romana di Sa Serra con precedente frequentazione in epoca preistorica, a circa 6800 m a S dall'aerogeneratore 523;
- Insediamento di età romana di Monte su Casteddu, a circa 6500 m a S dall'aerogeneratore 523;
- Nuraghe Su Scusorgiu, a circa 5100 m a S dall'aerogeneratore 523;
- Insediamento romano di Tacchixeddu, con preesistenze di età pre- e protostorica, a circa 3700 m a S dall'aerogeneratore 523;
- Insediamento romano di Su Sinneburu, a circa 2800 m a S dall'aerogeneratore 514;
- Struttura di età nuragica in loc. Crastus, a circa 5700 m a O dall'aerogeneratore 516;
- Domus de janas di Orruinas, a circa 4900 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Nuraghe Punta sa Guardiola, a circa 3500 m a O dall'aerogeneratore 516;
- Tomba di giganti di S'Abba 'e Ferru, a circa 3000 m a O dall'aerogeneratore 516;
- Nuraghe e tomba di giganti di Sa 'e Filissiu, a circa 2500 m a NO dell'aerogeneratore 516;
- Insediamento romano di S'Ortu Mannu, a circa 2500 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Nuraghe, insediamento e pozzo nuragico di Giuanni Puddu, a circa 2400 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Necropoli a domus de janas di Baccu Ollia, a circa 2100 m a O dall'aerogeneratore 516;
- Insediamento romano di Sa Siliba – Mogola Iri, a circa 1000 m a N dall'aerogeneratore 516 e dal corrispondente cavidotto di collegamento.

Nel territorio comunale di Ulassai:

- Insediamento di Sa Cresia, a circa 1600 m a SE dall'aerogeneratore 523;

- Tomba di giganti Testerei, a circa 3300 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Insediamento presso ovile Bau 'e Giorgi, a circa 4100 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Insediamento presso ovile Berritta, a circa 4100 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Insediamento Pauli Longa, a circa 3500 a NO dall'aerogeneratore 516;
- Necropoli a domus de janas di Sa Crabiola, a circa 5100 m dall'aerogeneratore 516;
- Insediamento Godditorgiu, a circa 5400 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Tomba di giganti di Is Ilixis Ladas, a circa 6100 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Tomba di giganti di S'Ulimu, a circa 6200 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Tomba di giganti di Genna 'e Pauli, a circa 6900 m a NO dall'aerogeneratore 516;
- Insediamento romano Neuletta, a circa 10000 m a N dall'aerogeneratore 516;
- Insediamento Gidolo, a circa 1100 m a N dall'aerogeneratore 508.

Si deve poi evidenziare che nell'agro del comune di Ulassai sono segnalati anche ulteriori beni di natura archeologica (Nuraghe Seni, Nuraghe Seniga, Nuraghe Bruncu is Codis e Insediamento in loc. Is Ilixis Ladas), le cui evidenze non sono più rintracciabili sul soprasuolo.

In relazione agli insediamenti presso gli ovili Bau 'e Giorgi e Berritta, nonché quello di Godditorgiu, si deve poi rilevare che gli stessi ricadono a breve distanza (compresa tra i 500 e 1000 m circa) dall'esistente parco eolico.

Nel territorio comunale di Jerzu, oltre ad alcune strutture pertinenti al nuraghe Gessitu e, in mancanza di una più approfondita indagine scientifica, di incerta collocazione cronologica, ma sicuramente risalenti nel tempo, poste a circa 4000 m a N dall'aerogeneratore 508, si devono rilevare ulteriori beni archeologici (domus de janas di Senixi, domus de janas di Urris, nuraghe presso Monte Longu, insediamento presso Nuraghe Gedili, nuraghe is Crexinus), segnalati nella letteratura specialistica e le cui evidenze sono ormai scarsamente riconoscibili in superficie.

All'interno del territorio comunale di Tertenia, stante l'altissima concentrazione di beni archeologici nell'area immediatamente a E rispetto all'esistente parco eolico e a quello oggetto della presente valutazione, nell'area vasta interessata dalle nuove opere si deve rilevare la presenza di ulteriori beni archeologici di seguito indicati:

- Insediamento età romana con preesistenze di epoca protostorica in loc. Taccurrulu, a circa 1800 m a NNE dall'aerogeneratore 508;
- Nuraghe di Punta Pittaino, a circa 1600 m a NE dall'aerogeneratore 508;
- Fonte sacra Erriu Olia, a 4400 m circa a E dall'aerogeneratore 524;
- Tomba di giganti Donulù, a circa 5600 m a E dall'aerogeneratore 524.

All'interno dell'isola amministrativa appartenente al comune di Loceri si deve evidenziare in loc. Is Baresus la presenza di un insediamento databile ad età romana, posto a circa 9400 m a SE dall'aerogeneratore 524.

Infine, nelle isole amministrative di Osini si segnala la presenza dei seguenti beni archeologici:

- Insediamento romano e tardoantico di Ollustincu, in loc. Masonedili, a circa 8400 m a SE dall'aerogeneratore 524;
- Domus de janas di Ninara, a circa 10000 m a N dall'aerogeneratore 508;
- Insediamento tardoantico di Tuvuda, a circa 6400 m a NE dall'aerogeneratore 508;

Continuando la disamina della documentazione integrativa resa disponibile dal proponente, nell'Elaborato AM-RTC10000 "Nota di presentazione della documentazione integrativa per il progetto Abbila" alle pp. 41-42 si fa riferimento alle lavorazioni che interesseranno la esistente linea in AT in territorio di Tortoli, con defunzionalizzazione dell'esistente linea Arbatax-Flumendosa e contestuale demolizione dei piloni di sostegno della stessa. Atteso che le lavorazioni in parola intercetteranno quote in parte non interessate dai manufatti già esistenti, che le opere prevederanno l'installazione di aree di cantiere e movimentazione mezzi, e tenuto conto dell'alto rischio archeologico dello stagno di Tortoli e dell'area immediatamente contermina, si deve rilevare che il rischio archeologico relativo a queste opere non è stato valutato in sede di integrazioni, ancorché richiesto da questa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale richiamato in premessa.

La Relazione archeologica (ivi compreso il report fotografico di cui all'Elaborato AM-RTC10003b "Appendice integrativa - Report fotografico") e l'allegata cartografia (costituita da Carta del potenziale archeologico - Elaborato AM-IAC10003-1_rev_1_signed, Carta della visibilità dei suoli - Elaborato AM-IAC10003-2_rev_1_signed e Carta del rischio archeologico - Elaborato AM-IAC10003-3_rev_1_signed) rese disponibili dal proponente individuano aree a rischio archeologico basso e medio.

Si osserva che a parere della scrivente Soprintendenza il grado di rischio archeologico sia da ritenere "medio" in luogo di "basso", laddove siano previsti movimenti di terreno piuttosto consistenti, come ad esempio nel caso dei lavori riguardanti la realizzazione delle fondazioni delle turbine in progetto.

In relazione alle unità di ricognizione si deve evidenziare che sono stati adottati tre sistemi differenti di individuazione delle stesse, senza un riscontro puntuale in cartografia con la conseguenza di rendere di fatto poco agevole l'analisi della relativa documentazione. Ancora, i criteri di valutazione del rischio in relazione ai cavidotti si basano

MA

principalmente sul grado di visibilità e, poiché gli stessi interessano solo i segmenti stradali, è stata considerata solo l'area di sedime degli stessi, mentre sarebbe stato più opportuno individuare una fascia di rispetto contermina ai cavidotti.

Per quanto concerne i fotoinserimenti delle nuove turbine (Elaborati AM-IAS10008-9a-e, i-l) e delle ulteriori opere previste, quali strade e piazzole ad esempio (Elaborati AM-IAS10008-9m-o), si rileva in primo luogo il notevole impatto visivo delle nuove opere in particolare sui seguenti monumenti: Nuraghe Cea Arcis, Nuraghe is Casadas, Nuraghe Cumida Gadoni e Nuraghe Perduxeddu. A tal proposito è utile richiamare che attorno al nuraghe Cea Arcis, dislocato all'interno dell'esistente parco eolico, sorgono 2 turbine nel raggio di 500 m, che salgono a 6 se si estende il raggio a 1000 m e a 18 nel raggio di 2000 m. All'interno del buffer più ampio di 2000 m inoltre ricadono due aerogeneratori oggetto della presente valutazione. Ancora, in relazione al medesimo monumento le simulazioni non rendono appieno l'effettivo impatto delle turbine già presenti e di quelle in progetto. Più in generale si può affermare che le simulazioni presentate, oltre a essere prive di idonea rappresentazione cartografica dei coni visuali, non tengono conto di monumenti situati in posizione più ravvicinata al parco eolico esistente e all'ampliamento oggetto della presente valutazione, rendendo di fatto non esaustive le simulazioni degli impatti visivi.

Tenuto conto di quanto finora illustrato e sulla base delle considerazioni effettuate si rileva che, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, la realizzazione delle nuove turbine, da intendersi come ulteriore ampliamento del parco eolico esistente, si inserisce in un settore di paesaggio, declinato nella sua componente archeologica e non solo, che fino ad oggi ha subito minime trasformazioni e risultando dunque quasi incontaminato.

Nel territorio direttamente interessato dal progetto (in cui peraltro ricadono già le opere dell'esistente parco eolico) parrebbe evincersi una apparente assenza di testimonianze archeologiche o elementi di cultura materiale in dispersione superficiale. I dati finora noti e presi in considerazione, insieme a quanto precedentemente affermato circa i beni sopra elencati e quelli indicati nel documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, testimoniano però una intensa frequentazione dell'area in una lunga sequenza diacronica che parte dall'età pre- e protostorica per giungere all'età postmedievale.

Tenendo conto della mancanza di ricerche scientifiche nel territorio, fatta eccezione per alcuni lavori di ricognizione effettuati nei decenni passati, di fondamentale importanza per la conoscenza dello stesso, ma allo stesso tempo analizzando la cartografia storica e la toponomastica dell'area interessata sia dal parco eolico esistente, sia dall'ampliamento oggetto della presente valutazione, si possono ricavare ulteriori dati relativi all'utilizzo agricolo e pastorale, continuativo e persistente nel corso dei secoli, dell'area interessata dal progetto oggetto della presente valutazione.

L'apparente assenza di beni archeologici noti nell'area presa in esame, unita anche alla sporadica presenza di stratificazioni di terreno presumibilmente di ridotta potenza, come parrebbe evincersi dalla documentazione fotografica prodotta in sede di elaborazione della documentazione di archeologia preventiva, si potrebbe imputare a profonde trasformazioni del territorio occorse nei decenni scorsi (e di cui non si rinviene traccia agli atti d'archivio della scrivente). Con tutta probabilità a tali interventi potrebbe essere ascritto il depauperamento del registro e dei dati archeologici noti nell'areale preso in considerazione.

In conclusione, sulla scorta delle valutazioni e delle criticità finora esplicitate, si rileva che per l'area in esame si delinea un notevole impatto sul patrimonio archeologico (sia noto, caratterizzato da una serie di testimonianze ascrivibili a differenti epoche e funzioni, sia quello sepolto e altrimenti non ancora conosciuto), messo a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti.

Per i motivi sopra addotti pertanto l'ampliamento del parco eolico risulta connotato da forti criticità, tanto da non rendere compatibile la realizzazione delle opere per la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto, considerando che anche l'attivazione di una sorveglianza archeologica in corso d'opera potrebbe salvaguardare solo ulteriori beni di relativo interesse, ma non preservare il relativo contesto di giacenza come sopra descritto, che verrebbe comunque alterato irrimediabilmente dalle strutture industriali in progetto nel senso ugualmente sopra indicato.

Allegato B

Area funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale Paesaggio

Con riferimento al parere endoprocedimentale richiesto dalla Direzione Generale ABAP del superiore Ministero, richiamate e confermate le valutazioni già comunicate dalla scrivente Soprintendenza mediante il proprio precedente parere prot. n. 12791 del 30/08/2021, si comunica quanto segue.

Si rileva che il parco eolico progettato per la produzione industriale di energia elettrica si relaziona al contesto come elemento aggiuntivo rispetto ai parchi eolici preesistenti, in un territorio che ha perso, nel relativo ambito già interessato dagli impianti per la produzione di energia eolica, la propria naturalità e la completa vocazione agro pastorale (a dimostrazione della pervasività che tali iniziative industriale comportano per il paesaggio da esse interessato), evidenziando di conseguenza come la realizzazione dell'ulteriore impianto eolico qui in esame

MA

comporterebbe il sacrificio di ulteriori ambiti naturali estesi (anche al di fuori dell'area fin qui industrializzata), caratterizzati anche dalla presenza di beni culturali diffusi.

Il progetto presenta quindi delle gravi criticità, che si riportano di seguito.

- Per quanto attiene all'impatto visivo di insieme, si ritiene che l'intervento tenda a soprassaturare il paesaggio seminaturale, agricolo e storico-culturale (andando ad occupare nuovo suolo anche all'esterno dell'areale già industrializzato), con una presenza sempre più solida ed invadente di elementi ad esso estranei, per natura e dimensione: l'impianto si presenta come un'espansione, con l'avanzamento del fronte e l'infittimento degli elementi esistenti, del parco eolico Ulassai-Maistu, del quale viene espansa notevolmente l'incidenza sul paesaggio, costituendo, in linea generale, una quinta sensibilmente più fitta e più alta di aerogeneratori, visibili a grande distanza.
- Tutti gli aerogeneratori si collocano, inoltre, sulla zona sommitale delle numerose alture presenti in quest'area geografica, andando a costituire l'orizzonte percettivo di una vastissima area circostante, il cui valore paesaggistico è dato da una straordinaria ricchezza di elementi naturali e storico-culturali (descritti anche nel già citato precedente parere di questa Soprintendenza, oltretutto nell'allegato A, inerente alla tutela del patrimonio culturale archeologico).
- A tal proposito si deve evidenziare come sia stato scelto, per la collocazione del parco eolico progettato, un sito prossimo all'esistente parco eolico, che tuttavia ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza con aerogeneratori di dimensione nettamente superiore, i quali appariranno all'osservatore ancora più fuori scala a causa della prospettiva. L'espansione costituita dagli aerogeneratori 513, 514, 516 e 523, inoltre, coinvolge proprio un'area particolarmente visibile dal paese di Perdasdefogu, compromettendone i principali punti di osservazione e godimento del circostante paesaggio naturale.
- Non si può inoltre non considerare, e valutare con preoccupazione, l'effetto cumulativo del progetto Abbila, oltre che con i preesistenti parchi eolici "Ulassai" e "Maistu", anche con "Boreas" e con "Brunco e Niada", tutti concentrati nella medesima area geografica e con bacini di intervisibilità tra loro sovrapposti.
- Per quanto concerne lo sfruttamento di suoli nelle aree dagli accentuati valori naturali, posto che gli interventi prevedono la realizzazione di nuovi tratti di viabilità, disboscamento, scavi e sbancamenti, realizzazioni di fondazioni con opere completamente irreversibili, e pertanto in grado di alterare in modo permanente il paesaggio, condizionandone l'utilizzo per funzioni che necessitino esclusivamente dello strato di terra che sarà sovrapposto alle fondazioni lasciate nel terreno, si ritiene che il progetto non possa dirsi compatibile con le norme del PPR relative alle "aree naturali e subnaturali" e "alle aree seminaturali", e pertanto non sia in possesso dei requisiti di legittimità necessari per la propria realizzazione, né in grado di garantire la tutela e la fruizione paesaggistica dell'area. Si ricorda che in tali aree, ai sensi degli artt. 22-27 delle NTA del PPR, è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica", e che ai sensi dell'art. 14 "le disposizioni del piano paesaggistico sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero", come quello di Ulassai e Perdasdefogu.
- Si ritiene utile evidenziare in questa sede la concreta possibilità che l'impianto eolico, ubicato in zone caratterizzate dalla presenza di vaste aree verdi, possa compromettere l'efficacia degli interventi di lotta antincendio con mezzi aerei, costituendo, per quanto di competenza di questo Ufficio, una minaccia al paesaggio naturale e al patrimonio storico-culturale. Si veda in proposito anche la nota RAS prot. n. 19158 del 10/08/2021, agli atti di questa Soprintendenza al prot. n. 1540 del 10/02/2022, che ben illustra le problematiche connesse all'interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio nelle aree occupate da impianti eolici di grossa taglia, evidenziando peraltro come "gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2".
- Le misure di compensazione proposte dal progetto sono pressoché nulle rispetto agli impatti sul patrimonio paesaggistico e culturale sopra delineati.

In conclusione, considerato complessivamente il posizionamento del parco eolico e verificato che ciascuna delle sue parti è collocata in posizione da interferire in modo concreto con la tutela di beni paesaggistici o culturali e che anche ampie porzioni di viabilità e di opere accessorie presentano le medesime criticità, si ritiene che il progetto, in ogni suo elemento, presenti delle notevoli criticità in relazione agli ambiti di tutela trattati.

J MA

Questa Soprintendenza, evidenziando che la straordinaria bellezza, e ricchezza, del paesaggio naturale e culturale ogliastrino rappresenta una risorsa di inestimabile valore, che dovrebbe essere protetta e valorizzata nell'interesse dello Stato, esprime in definitiva una profonda preoccupazione per una possibile perdita irreversibile delle specificità che lo caratterizzano, minacciate da un'industrializzazione che, come dimostrato più sopra e nel precedente richiamato parere, non tiene conto dei valori tutelati.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali (anche integrativi come sopra descritti) e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto e facendo seguito anche ai pareri precedentemente espressi, considerate le criticità sopra esposte negli allegati A e B, esprime parere negativo in merito alla realizzabilità dell'intervento e comunica che le problematiche segnalate non possono essere superate con prescrizioni o modifiche progettuali che non prevedano la completa riprogettazione dell'impianto.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza speciale >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 21057 del 12/08/2022, ha trasmesso ulteriori osservazioni sul progetto di cui trattasi, inoltrando i pareri istruttori regionali dell'ARPAS – Dipartimento Nuoro e Ogliastra e della Direzione Generale dei trasporti.

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 2540 del 18/08/2022, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 31785 del 31/08/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riscontro alla richiesta in oggetto, richiamata la nota prot. n. 24836 del 19/07/2021 della Direzione Generale ABAP, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 26463 del 20/07/2021; vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito internet del MITE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7424/10735>; richiamato il precedente parere endoprocedimentale di questo Ufficio prot. n. 32874 del 13/09/2021, con il quale sono stati già delineati in parte i profili di tutela e i vincoli riguardanti il patrimonio culturale gravanti nelle aree interessate (che con il presente ulteriore parere endoprocedimentale si devono intendere integralmente confermati), questa Soprintendenza comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

- Si richiama il parere ns. prot. n. 32874 del 13/09/2021.

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO


Il territorio di competenza di questa Soprintendenza risulta coinvolto solo marginalmente all'interno del buffer di cui al D.M. 10 settembre 2010. Pertanto questo contributo istruttorio è di completamento al fine di ricostruire il quadro del patrimonio archeologico, e risulta di supporto rispetto al parere maggiormente cogente della Soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro

Vista la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio, l'impatto visivo sui singoli beni insistenti nell'areale di competenza risulta poco rilevante, tuttavia non può non rilevarsi che l'impianto si presenta come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu in aggiunta al parco eolico Boreas, dei quali dovrà essere considerato l'effetto cumulativo nell'impatto visivo

La proposta progettuale, oltre ad ampliare l'impianto eolico preesistente, ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza, in un contesto ad altissima presenza di siti archeologici che conserva praticamente immutate le sue caratteristiche strutturali legate a dinamiche di occupazione del territorio risalenti fino a età preistorica e protostorica. Tale occupazione si manifesta, oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione di materiale, indicatrici di contesti non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale significativa.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni archeologici o di rischio archeologico, si rileva che, vista la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio, l'impatto visivo sui singoli beni insistenti nell'areale di competenza risulta



poco rilevante. tuttavia si rileva che l'impianto si presenta come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu al quale si deve aggiungere il al parco eolico Boreas, dei quali dovrà essere considerato l'effetto cumulativo nell'impatto visivo.

Questo contributo istruttorio è di completamento al fine di ricostruire il quadro del patrimonio archeologico del territorio di riferimento, e risulta di supporto rispetto al parere, maggiormente cogente della Soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area di intervento, per la parte di competenza, non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico; i perimetri delle più vicine aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii. si trovano oltre l'areale considerato.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area vasta considerata nell'areale di competenza è caratterizzata da un importante reticolo idrografico afferente al bacino del Rio Flumendosa. In territorio di Esterzili si segnala la presenza del lago Flumineddu, vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b); in riferimento ai corsi d'acqua tutelati ai sensi dello stesso articolo lettera c) si menzionano come già elencati nel precedente parere:

- Riu Orrodoppi - Riu Cerasia
- Riu Mannu
- Riu Flumineddu
- Riu Tentinali
- Riu Cuili e Ierru
- Riu Su Suergiu
- Riu Oranu sa Triga
- Riu Ollastincus

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche tutelate, si rimanda alla corrispondente sezione;

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006;

l'area oggetto di intervento ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n. 24 – Salto di Quirra; le azioni di tutela sono orientate al ripristino naturalistico e paesaggistico coerentemente con le esigenze produttive e di difesa del suolo, il mantenimento della qualità delle acque e il riconoscimento dei caratteri strutturali del paesaggio.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Come indicato nel precedente parere, i seguenti articoli delle NTA del PPR:

- artt. 17-18 – le categorie di beni tipizzati e individuati nella cartografia del PPR e nell'Allegato 2 ai sensi dell'art. 143, comma 1 lettera i), e), h);
- 22-24 – Aree naturali e sub naturali;
- 25-27- Aree seminaturali;
- 28-30- Aree ad utilizzazione agro forestale;
- 47, 57-59- Aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale- Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna;

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Nessuno.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

- Chiesa campestre di San Sebastiano di Esterzili;

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il territorio di competenza di questa Soprintendenza risulta coinvolto solo marginalmente all'interno del buffer di cui al D.M. 10 settembre 2010. Pertanto questo contributo istruttorio è di completamento al fine di ricostruire il quadro paesaggistico, e risulta di supporto rispetto al parere maggiormente cogente della Soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro

Vista la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio, l'impatto visivo sui singoli beni insistenti nell'areale di competenza risulta poco rilevante, tuttavia non può non rilevarsi che l'impianto si presenta come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu in aggiunta al parco eolico Boreas, dei quali dovrà essere considerato l'effetto cumulativo nell'impatto visivo

La proposta progettuale, oltre ad ampliare l'impianto eolico preesistente, ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza, in un contesto di prevalente naturalità e con scarsa presenza di insediamenti e che conserva praticamente immutate le sue caratteristiche strutturali legate a dinamiche di occupazione del territorio di tipo agro pastorale.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, esaminati gli elaborati integrativi, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si rileva che, nonostante la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio di competenza, caratterizzata da estesi altipiani e precipiti forre, l'impatto visivo nell'areale di propria competenza risulta comunque un fattore rilevante se associato alla vicina presenza dei parchi eolici già presenti.

Infatti l'impianto si configura come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu al quale si deve aggiungere, inoltre, il parco eolico Boreas; considerata la tendenza a concentrare in quest'area del settore centro-sud orientale della regione di parchi eolici di ingenti dimensioni, lo scenario che si profila risulta insostenibile per le valenze paesaggistiche della sub regione di riferimento.

Questo contributo istruttorio risulta di supporto rispetto al parere, maggiormente cogente della Soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alla presente proposta.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@cultura.gov.it; dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it;

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 02/09/2022 dal Funzionario responsabile del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP per conto della Soprintendenza speciale per il PNRR in merito a quanto espresso dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i suddetti pareri endoprocedimentali definitivi del 27/07/2022 e del 31/08/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 01/07/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 3159 dell'8/09/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota del Servizio V di questa Direzione Generale prot. n. 24815 del 01.07.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito Internet del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro e dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna con i propri pareri endoprocedimentali prot. n. 10135 del 27.07.2022 e n. 31785 del 31.08.2022, acquisiti agli atti della Soprintendenza Speciale rispettivamente con prot. n. 1972 del 29.07.2022 e n. 2954 del 02.09.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nei richiamati pareri endoprocedimentali, la suddetta Soprintendenza di Sassari e Nuoro ha sottolineato come dell'opera in progetto vada considerato l'effetto cumulativo con i preesistenti parchi eolici "Ulassai" e "Maistu" e con i progetti in valutazione "Brunco e Niada" e "Boreas" – sul quale la Soprintendenza Speciale si è espressa con nota prot. n. 1328 del 08.07.2022 –, "tutti concentrati nella medesima area geografica e con bacini di intervisibilità tra loro sovrapposti". Per quanto concerne la tutela archeologica, in aggiunta ai "252 beni culturali (ivi inclusi anche beni di natura archeologica) nell'area vasta interessata dalle opere in progetto, di cui 234 entro i confini territoriali di competenza dello scrivente Ufficio e 18 ricadenti nei comuni di competenza della consorella Soprintendenza ABAP di Cagliari" attestati dalla documentazione integrativa prodotta dal proponente, ha elencato ulteriori beni archeologici noti "dalla bibliografia specialistica e dalla cosiddetta letteratura grigia" nei comuni di Perdasdefogu, Ulassai, Jerzu e

Tertenia. Ha inoltre rappresentato che, contrariamente a quanto richiesto, per le lavorazioni previste in territorio di Tortolì la suddetta documentazione integrativa non comprende la valutazione del rischio archeologico, da ritenersi alto nell'area dello stagno e in quella immediatamente contermina. Relativamente alle altre aree in esame, che la documentazione prodotta definisce a rischio basso e medio, ha puntualizzato che "il grado di rischio archeologico sia da ritenere "medio" in luogo di "basso", laddove siano previsti movimenti di terreno piuttosto consistenti, come ad esempio nel caso dei lavori riguardanti la realizzazione delle fondazioni delle turbine in progetto" e che, per la valutazione del rischio relativa ai caviddotti, "è stata considerata solo l'area di sedime degli stessi, mentre sarebbe stato più opportuno individuare una fascia di rispetto contermina". In conclusione, ha valutato che "la realizzazione delle nuove turbine, da intendersi come ulteriore ampliamento del parco eolico esistente, si inserisce in un settore di paesaggio, declinato nella sua componente archeologica e non solo, che fino ad oggi ha subito minime trasformazioni" e che l'opera in progetto comporterebbe "un notevole impatto sul patrimonio archeologico (sia noto, caratterizzato da una serie di testimonianze ascrivibili a differenti epoche e funzioni, sia quello sepolto e altrimenti non ancora conosciuto), messo a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti", pertanto la sua realizzazione non sarebbe compatibile con la tutela del contesto archeologico, che ne risulterebbe irrimediabilmente alterato.

La suddetta Soprintendenza di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna – il territorio di competenza della quale risulta coinvolto solo marginalmente dal progetto in esame all'interno del buffer di cui al DM 10/09/2010 – ha valutato altresì che "la proposta progettuale, oltre ad ampliare l'impianto eolico preesistente, ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza, in un contesto ad altissima presenza di siti archeologici che conserva praticamente immutate le sue caratteristiche strutturali legate a dinamiche di occupazione del territorio risalenti fino ad età preistorica e protostorica. Tale occupazione si manifesta oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione di materiale, indicatrici di contesti non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale significativa".

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le Soprintendenze territorialmente competenti nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalle stesse Soprintendenze nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di revisione per successive, superiori determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.02.2022 >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 32806 dell'8/09/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 24815 del 01/07/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 10135 del 27/07/2022 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 32874 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi "31785"] del 31/08/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che le criticità evidenziate dalle Soprintendenze ABAP riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III >.

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Ulassai: ... [ID_VIP: 5276]", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come di seguito si trascrive integralmente: "Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici di grossa taglia. Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MiTE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html). Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti: 1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di

f. mva

grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale; 2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aerogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aerogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in fase istruttoria con VIA nazionale; 3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aerogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aerogeneratori del progetto Bruncu e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aerogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aerogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra; 4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aerogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale; 5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aerogeneratori (ID 5084) e 14 aerogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra. Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità di tali mezzi. Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime. Distinti saluti >.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Ulassai: ... [ID_VIP: 5276]", per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'Assetto ambientale, il Proponente, ha condotto specifici studi in merito alle aree entro le quali sarebbero ulteriormente impedito l'utilizzo di aerei per la lotta antincendio, evidenziando che la realizzazione degli aerogeneratori esterni al sito di impianto eolico esistente (progetti ULASSAI e MAISTU) determina l'incremento sensibile delle aree precluse per tale attività, che si aggiungerebbero a quelle impedito dalla realizzazione dell'ulteriore progetto per un impianto eolico industriale denominato "BOREAS" presentato da Sardeolica S.r.l.:

MA

Progetto Definitivo Ampliamento Parco Eolico di Ulassai nei Comuni di Ulassai e Perdasdefogu (NU) - MARZO 2022




Figura 9 – Aree di non operatività dei velivoli antincendio


(da elaborato integrativo “Nota di presentazione della documentazione integrativa per il progetto Abbila” – n. AM-RTC 10000, figura n. 9, p. 52 – Legenda: **ARANCIONE** = aree impedito progetto **ABBILA**; **VIOLA** = aree impedito progetto **BOREAS**; **GRIGIO** = aree impedito progetti **ULASSAI** e **MAISTU**)

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente ha verificato la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio con i mezzi aerei), anche nel senso già indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

Handwritten signature

con il parere endoprocedimentale del 30/08/2021, sopra riportato integralmente (“... Corre anche l’obbligo di evidenziare come i recenti eventi incendiari che hanno colpito vaste zone boschive della Sardegna, farebbe ritenere necessario che il Proponente verifichi che il progetto di cui trattasi, insieme a quelli di “Boreas” e “Brunco ‘e Niada”, entrambi in fase di valutazione VIA, possano interferire, con le loro ulteriori strutture più elevate delle esistenti, sulla efficacia degli interventi di lotta antincendio con mezzi aerei, ovvero sia necessario prevedere a causa di tali limitazioni nuovi e diversi interventi di prevenzione fisica al suolo, per il tramite dell’apertura di piste tagliafuoco, che non potrebbero che impattare a loro volta sulle qualità paesaggistiche delle aree interessate (si veda, a proposito, la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 19158 del 10/08/2021, trasmessa per le vie brevi alla Scrivente dalla DG ABAP) ...”), ma ancora con il parere endoprocedimentale definitivo del 27/07/2022, ugualmente sopra riportato integralmente, e con il presente parere tecnico istruttorio,




(da “Assetto ambientale – Stralcio PPR – individuazione Aree naturali e subnaturali – n. AM-IAS10002a con cerchi ROSSI sono evidenziati i nuovi aerogeneratori del progetto “ABBILA”)

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto, tra l’altro, della Circolare n. 3 del 23/06/2022 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che i casi sopra riportati, comunque non esaustivi di tutti quelli valutati, risultano solo un esempio di quanto verificato dallo stesso Proponente con la documentazione integrativa presentata rispetto alla capacità dell’impianto eolico industriale qui in esame (da considerarsi come elemento aggiunto rispetto a quanto già industrialmente presente nell’Area vasta) di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico, tanto da risultare l’elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l’impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza (pari a 206 m totali) e dissonanza rispetto all’ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori

Handwritten signature or initials.

(vedi il riscontro del Proponente al punto n. 8 della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Direzione generale ABAP del 14/09/2021 sopra citata e i correlati fotoinserti integrativi). Ulteriori accentuazioni della medesima intersivibilità non potrebbero che essere le previsioni di dover realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna (colorazione comunque esclusa per ragioni di sicurezza strutturale dalla Vestas Wind Systems come espone nel documento del 19/11/2021 prodotto da Sardeolica S.r.l. – ovvero, con eventuali ulteriori segnalazioni sonore per la stessa sicurezza) e la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbe che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi:



(da elaborato originario "Aerogeneratore tipo con segnalazioni per la navigazione aerea" – v. legenda per la presenza delle luci di sommità e intermedie)

CONSIDERATO che con riguardo alle luci di sommità e intermedie per la segnalazione degli aerogeneratori anche nella fase "notturna", non risultando presentati dal Proponente specifici raffigurazioni, si ritiene di poter fare riferimento in merito ad altri progetti di identica tipologia, ugualmente in valutazione di impatto ambientale di competenza statale e ubicati in aree non distanti dal presente progetto, al fine di evidenziare come la relativa realizzazione (benché richiesta da specifiche normative non derogabili) si configuri quale elemento in grado di alterare il naturale fondo notturno che costituisce anch'esso il contesto di giacenza dei beni culturali sopra descritti (ma non il solo) che anche in questo caso deve essere, pertanto, oggetto di tutela al pari delle visioni godibili nella fase diurna:



(modello di illuminazione notturna di un aerogeneratore tratto dall'elaborato integrativo progetto codice MITE-VA ID_VIP 5471 - "Relazione segnalazione cromatica e luminosa per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" – p. 15)

MA

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Direzione generale ABAP deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;*

...

- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".*

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che quanto disciplinato dall'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attiene alla fase dell'autorizzazione unica e non della presente valutazione di impatto ambientale.


CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si qualifica quale nuovo intervento autonomo dagli impianti eolici esistenti di Maistu e di Ulassai, non potendosi qualificare come una relativa modifica non sostanziale e rimanendo ferme le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori identificati con i nn. 513, 514 e 516 risultano ricadere nel comune di Perdasdefogu, il quale Piano Urbanistico Comunale (PUC) identifica le relative aree come sottozona urbanistica E2, "... di primaria importanza per l'attività agricola ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. , 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATO l'impianto industriale di cui trattasi è visibile per l'84% della sua estensione dal centro abitato di Perdasdefogu, posto sulla sommità di un rilievo collinare e a circa 3,4 km di distanza, in linea d'aria, dall'impianto proposto, con particolare riferimento alla sua periferia nord-ovest, in prossimità dell'accesso della S.P. 13, proveniente da Ulassai – Jerzu:



(da FOTOSIMULAZIONI DI IMPATTO ESTETICO – PERCETTIVO – AREA DI MASSIMA ATTENZIONE – INTEGRAZIONI, ELABORATO N. AM-
IAS10008-9c – VISIBILITÀ TEORICA DELL'IMPIANTO DAL CENTRO ABITATO DI PERDASDEFUGU: FONDO ROSSO PARI ALLA TOTALITÀ DEGLI 8
AEROGENERATORI PREVISTI)

Legenda

- Aerogeneratori in progetto
 - Punti di ripresa fotografica
 - Area di massima attenzione
 - Involuppi urbani
- Visibilità teorica dell'impianto
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8

(da FOTOSIMULAZIONI DI IMPATTO ESTETICO – PERCETTIVO – AREA DI MASSIMA ATTENZIONE – INTEGRAZIONI, ELABORATO N. AM-
IAS10008-9c – LEGENDA)

Handwritten signature/initials in blue ink.

COORDINATE GAUSS – BOAGA
 1537896 – 4392799
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 3,1 km
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID Punto: PF07 – PERDASDEFOGU

STATO DI PROGETTO






Figura 8 Elaborato AM- RTS10019: Fotosimulazione dalla periferia del centro abitato di Perdasdefogu (V162 HH125 m)

(da Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione – Integrazioni, elaborato n. AM- IAS10008-9f – punto PF07 posto al limite del centro abitato di Perdasdefogu)

COORDINATE GAUSS – BOAGA
 1537098 – 4391522
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 4,3 km
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID Punto: PFI31 – NURAGHE ARRAS

STATO DI PROGETTO



Criterio scelta punto fotografico	sen: paesaggio
Ambito di visuale di appartenenza	max attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Decorrelazione	
Intrusione	
Distruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto apprezzabile	

(da Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione – Integrazioni, elaborato n. AM- IAS10008-9c – punto PFI31 posto alle spalle del centro abitato di Perdasdefogu)

MA

CONSIDERATO che l'aerogeneratore n. 523 si posizionerebbe, inoltre, in primo piano rispetto alla sua intervisibilità dal nuraghe Cea Usasta, aumentando di conseguenza la preminenza delle strutture industriali già esistenti degli impianti eolici MAISTU E ULASSAI rispetto al paesaggio naturale esistente nel relativo contesto di giacenza, ponendo di fatto nuove strutture industriali più a ridosso del medesimo bene culturale, ma anche di altre "Aree archeologiche" nel comune di Ulassai come identificate anche nell'elaborato "Carta degli usi civici e individuazione distanze dalle tanche (Scala 1/10000) – n. AM-IAS10015:

COORDINATE GAUSS – BOAGA
 1543381 – 4391230
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 1,4 km
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm




ID Punto: PF02 – NURAGHE CEA USASTA

STATO DI PROGETTO



Criterio scelta punto fotografico	Scenari paesaggistici
Ambito di visuale di appartenenza	Max attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degradato percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	x
Ostruzione	
Presenza di sfondo	
Nessun effetto apprezzabile	

(da Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Con vista del dello spettatore, elaborato n. AM-IAS10008-9i – punto PF02, con indice identificato dal SIA come "INTRUSIONE")



(da Carta degli usi civici e individuazione distanze dalle tanche (Scala 1/10000) – elaborato n. AM-IAS10015 – con CERCHI ROSA le "Aree archeologiche")

MA

CONSIDERATO, pertanto, che gli aerogeneratori nn. 514, 516 e 523 si posizionerebbero all'esterno del "sito d'impianto" esistente, ampliandone gli effetti distorsivi del relativo paesaggio naturale con la costruzione di nuove strutture industriali alte 206 m, poste sempre più vicino al centro abitato di Perdasdefogu e ai beni e alle aree archeologiche come identificate dal SIA, alterandone di conseguenza il contesto di giacenza di quest'ultimi beni ed aree, come di seguito dimostrato anche da alcune dei fotoinserimenti presentati da Sardeolica S.r.l.:



COORDINATE GAUSS – BOAGA
 N= 1543780
 E= 4392439
 ALTITUDINE PUNTO DI SCATTO: 549 m



ID Punto: P7

Interventi: Viabilità e piazzole

STATO DI FATTO



(da Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Stazione di utenza, strade, piazzole e aree di cantiere, elaborato n. AM-IAS10008-9n – punto P7 – Stato di fatto)


COORDINATE GAUSS – BOAGA
 N= 1543780
 E= 4392439
 ALTITUDINE PUNTO DI SCATTO : 549 m



ID Punto: P7

Interventi: Viabilità e piazzole


STATO DI PROGETTO



(da Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Stazione di utenza, strade, piazzole e aree di cantiere, elaborato n. AM-IAS10008-9n – punto P7 – Stato di progetto)

Handwritten signature/initials

CONSIDERATO che il nuovo aerogeneratore n. 508, posto all'esterno del "sito dell'impianto" esistente di MAISTU e di ULASSAI, se realizzato, si porrebbe in diretta intersivibilità dal nuraghe Cea Arcis, bene culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004, aggravando l'alterazione già esistente del relativo contesto di giacenza con la presenza di una nuova struttura industriale alta 206 m (non ricompresa nella fotosimulazione di Sardeolica S.r.l. dal punto PF01 in quanto posta alle spalle della ripresa effettuata, ma comunque indentificato come bene intersivibile dall'impianto proposto nell'elaborato "Planimetria aree tutelate - D.Lgs. n. 42/2004 art. 143 (Scala 1/25000)" - n. AM-IAS10006:




CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il progetto di cui trattasi ha messo in luce la presenza di numerosi beni di interesse archeologico nell'area interessata dal progetto di cui trattasi (vedi i relativi pareri endoprocedimentali del 30/08/2021 e del 27/07/2022 sopra integralmente riportati). Il suddetto elenco di beni archeologici e paesaggistici esprime la vastità e complessità del contesto di giacenza che caratterizza il paesaggio occupato dal nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica di cui trattasi, considerando anche che per costante giurisprudenza le medesime richiamate dichiarazioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 assumono, nel caso di riconosciuto interesse archeologico delle relative aree, anche la connotazione di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m), del medesimo decreto legislativo e, pertanto, di un interesse paesaggistico la cui tutela deve essere altresì garantita secondo la specifica valenza.

CONSIDERATO che solo i nuovi aerogeneratori industriali nn. 509, 518, 524 e, al limite, 513 proposti con il presente impianto denominato "ABBILA" possono essere considerati come collocati all'interno del "sito degli impianti eolici" esistenti (denominati "MAISTU" e "ULASSAI").

CONSIDERATO, ancor più, che gli aerogeneratori nn. 508 e 523 si posizionerebbero in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 20004, in quanto gravate da usi civici:

MA



(da Carta dei siti di interesse storico-culturale, n. AM-IAS10008-5 – art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004: colore VIOLA)

CONSIDERATO che con il parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 1328 dell'8/07/2022 è stato espresso un giudizio contrario alla dichiarazione di compatibilità ambientale per l'impianto industriale di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "BOREAS", proposto dalla stessa Sardeolica S.r.l, limitatamente agli aerogeneratori identificati con i nn. J01, J02, J03, J04; J05, J06 e J07, esprimendo, invece, un giudizio favorevole, con condizioni ambientali, per i restanti aerogeneratori nn. J08, J09 e J10, ugualmente ricadenti nel "sito d'impianto" degli esistenti impianti industriale denominati ULASSAI e MAISTU.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è, quindi, connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 -, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

A MA

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nelle medesima area, costituisce una frammentazione del paesaggio esistente, il cui godimento pubblico è ancora assicurato da punti di vista pubblici riportati anche dal proponente nelle proprie fotosimulazioni di impatto, le quali, benché costituite dall'insieme dei progetti industriali eolici in fase di verifica VIA, dimostrano la capacità del solo progetto qui in esame, anche se l'unico in definitiva realizzato, di comportare il danneggiamento al paesaggio e al patrimonio culturale come sopra descritto, tanto da non potersene valutare favorevolmente la compatibilità ambientale.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardeolica S.r.l.

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, hanno verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 27/07/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

RITENUTO di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 27/07/2022, nel senso qui prospettato rispetto alla individuazione del sito dell'impianto eolico esistente (progetti ULASSAI e MAISTU).

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 31/08/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

RITENUTO di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 31/08/2022, nel senso qui prospettato rispetto alla individuazione del sito dell'impianto eolico esistente (progetti ULASSAI e MAISTU).


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR).

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni*



e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...".

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...").

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...".

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: "Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,». Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "ART. 22 -(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, la cui vasta presenza in materia di beni archeologici è documentata nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi dai pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro del 30/08/2021 e del 31/08/2022 (che richiama quanto già esposto in merito nel parere endoprocedimentale prot. n. 32874 del 13/09/2021), sopra integralmente riportati e fatti propri con il presente parere tecnico istruttorio.

VISTO il comma 9 dell'art. 51, Disposizioni in materia di pubblica amministrazione, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", il quale comma prevede che "In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo

periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022".

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti del 30/08/2021 e del 27/07/2022, e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 13/09/2021 e del 31/08/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP dell'8/09/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP dell'8/09/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, relativamente al **Progetto di un impianto eolico denominato "ABBILA" composto da n. 8 turbine da 5,6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 44,8 MW, con relative opere connesse**, ricadenti nella provincia di Nuoro (progetto ed opere connesse: comuni di Perdasdefogu, Tortoli e Ulassai) e nella provincia del Sud Sardegna (aree contermini di cui al DM 10/09/2010: comuni di Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Villaputzu):

- a) **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione dei nuovi aerogeneratori industriali proposti e identificati con le sigle 508, 514, 516 e 523, comprese le relative opere accessorie (piazzole, viabilità di collegamento, ecc.) e connesse (collegamento alla sottostazione utente);
- b) **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione dei nuovi aerogeneratori industriali proposti e identificati con le sigle 509, 513, 518 e 524, comprese le relative opere accessorie (piazzole, viabilità di collegamento, ecc.) e connesse (collegamento alla sottostazione utente), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9:

- 1) L'aerogeneratore denominato con il n. 513 deve essere ridimensionato nella sua altezza totale a quella degli aerogeneratori esistenti del progetto denominato "MAISTU" ad esso più limitrofi.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- 2) Sardeolica S.r.l. deve provvedere a che sia effettuata l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti lavori previsti (non esclusi quelli di allestimento dei relativi cantieri) che prevedono scavi (compreso il relativo scotico superficiale), movimenti terra o sondaggi nel sottosuolo, a cura di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della medesima Sardeolica S.r.l., prevedendo nel Quadro Economico del progetto di cui trattasi, anche adeguate somme per assicurare la medesima assistenza archeologica in caso di relativi ritrovamenti in corso d'opera di cui alla condizione ambientale n. 6, lett. a). In ogni caso, Sardeolica S.r.l. deve sottoporre il presente progetto (comprese le opere relative al collegamento alla RTN, alla nuova linea "Arbatax - Flumendosa DD" che costituirà il nuovo tratto della linea "Arbatax - Lanusei" e alla demolizione dell'esistente elettrodotto a 150 kV in semplice terna "CP Arbatax - Lanusei") alla conseguente nuova procedura di cui alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e al DPCM 14 febbraio 2022.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- 3) Sardeolica S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, inviando

MA

contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC;

- b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro il nominativo (con allegato curriculum) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato dell'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 1.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 5) Si prescrive a Sardeolica S.r.l.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 6) In corso d'opera Sardeolica S.r.l. deve provvedere a che:
- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotto la medesima Sardeolica S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
 - b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
 - c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - e) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 7) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 8) Sardeolica S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

* MA

9) Sardeolica S.r.l., in fase di esercizio, ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

